



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/07/2008

ADDI' 18/07/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
COPPOLATELLI	Anna Salome	"	NERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giglia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA - DE ANGELIS - FICHERA MICHELANGELI - RODANO - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 516

Oggetto:

Recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07.



516 18 LUG. 2008 LM

Oggetto: Recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;


VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 recante "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile del 23 giugno 1999, n. 2992 recante "Immediati interventi per fronteggiare la crisi socio-economico ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia";

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile del 6 marzo 2001, n. 3109 recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la crisi socio-economico ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia", la successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002 n. 3249 recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia nonché



516 18 LUG. 2008 *lm*

interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi”, nonché l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006, n. 3520;

VISTA l’OPCM n. 3616 del 4 ottobre 2007 “Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della Regione Lazio”;

VISTO il DPCM 25 gennaio 2008 che ha prorogato lo stato d’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della Regione Lazio al fine di consentire il completamento degli interventi per il successivo passaggio alla gestione ordinaria;


Premesso che:

- il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale di cui all’Ordinanza di Protezione Civile n. 2992/99 e s.m.i, nell’ambito della propria competenza, ha emesso i seguenti decreti al fine di razionalizzare le attività amministrative rientranti nella materia di gestione dei rifiuti:

- decreto n. 15 dell’11/3/05 avente ad oggetto “*Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio*”;


- decreto n. 39 del 30/6/2005 avente ad oggetto “*Discariche per rifiuti inerti. Linee guida per l’approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs 36/03*”;

- decreto n. 49 del 7/6/07 avente ad oggetto “*Procedura per determinazione della tariffa minima di accesso nelle discariche per rifiuti inerti*”;



516 18 LUG. 2008 *ly*

- decreto n. 67 del 2/7/07 avente all'oggetto "Criteri tecnici per la realizzazione e la gestione di centri di conferimento (Ecocentro) e delle aree attrezzate di raggruppamento (Trasferenze);



CONSIDERATO che, a seguito del citato DPCM 25 gennaio 2008 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 giugno 2008 al solo fine di completare gli interventi in corso, è stato avviato un processo di riassetto organizzativo e amministrativo delle strutture volto al definitivo ripristino della gestione ordinaria;

RITENUTO opportuno, in tale fase di transizione e nel periodo immediatamente successivo al ripristino della gestione ordinaria, assicurare a tutte le società operanti nel settore una continuità di trattamento da un punto di vista gestionale, al fine di scongiurare eventuali cause di danno ambientale, nonché problematiche di ordine occupazionale ed economico;

CONSIDERATO inoltre che la mancata applicazione di tali atti commissariali ai procedimenti avviati nell'ambito della struttura ordinaria determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai procedimenti similari istruiti dall'Autorità commissariale;

RITENUTO opportuno per i motivi su esposti di dover procedere al recepimento di tali decreti commissariali;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità



516 18 LUG. 2008 *lm*

DELIBERA

di recepire i seguenti decreti commissariali, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- decreto n. 15 dell'11/3/05 avente ad oggetto "*Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio*";

- decreto n. 39 del 30/6/2005 avente ad oggetto "*Discariche per rifiuti inerti. Linee guida per l'approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs 36/03*";

- decreto n. 49 del 7/6/07 avente ad oggetto "*Procedura per determinazione della tariffa minima di accesso nelle discariche per rifiuti inerti*";

- decreto n. 67 del 2/7/07 avente all'oggetto "*Criteri tecnici per la realizzazione e la gestione di centri di conferimento (Ecocentro) e delle aree attrezzate di raggruppamento (Trasferenze)*".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



23 LUG. 2008





Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

Il Soggetto Attuatore

ALLEG. alla DELIB. N. 516 LU
DEL 18 LUG. 2008

DECRETO N.

15

DEL

11-03-2005

Oggetto: Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO

- ✓ il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

VISTA

- ✓ la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i., concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

VISTA

- ✓ l'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 1 luglio 1999, recante "Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e Provincia";

VISTI




DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA

Via R. Raimondi 00145 - ROMA
Agostino Colasu

00145 - ROMA

Tel. 06-51681



Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

- ✓ i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999, 15 dicembre 2000, 14 gennaio 2002, 10 gennaio 2003, 23 gennaio 2004 e 23 dicembre 2004, con i quali è stato dichiarato, prorogato ed esteso sino al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della Città di Roma e Provincia e nel territorio delle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTE

- ✓ le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile nn. 2992/1999, 3109/2001;

VISTA

- ✓ l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 novembre 2002 recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio della Città di Roma e Provincia, nonché interventi urgenti nelle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi";
- ✓ la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio del 10 luglio 2002, n. 112, concernente l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio;

VISTO

- ✓ il Piano degli Interventi di Emergenza di cui all'art. 1, comma 4, della citata O.P.C.M. 3249/2002;
- ✓ il Decreto Commissariale n. 7 del 10 dicembre 2002 con il quale l'Assessore Marco Verzaschi è stato nominato Soggetto Attuatore delle attività di cui all'O.P.C.M. n. 3249/2002;
- ✓ il Decreto Commissariale n. 52 del 12 giugno 2003 con il quale il Dott. Arcangelo Spagnoli è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del citato Piano degli Interventi di Emergenza;



Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

PREMESSO CHE


- ✓ con Decreto commissariale n.58 del 30 aprile 2004, veniva rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti urbani ed assimilati di Colfelice da parte della SAF S.p.A.;
- ✓ il suddetto Decreto commissariale veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio, sez. Latina, dai Comuni di Frosinone, Veroli, Isola del Liri, Villa S. Stefano e Pico nella parte in cui - in violazione dell'art. 29 della L.R. 27/1998 - ometteva di determinare la tariffa di conferimento da applicare nei confronti dei Comuni utenti dell'impianto;

CONSIDERATO CHE

- ✓ il TAR Lazio, sez. Latina, pronunciandosi in sede cautelare, ha ritenuto sussistenti profili di fondatezza del ricorso e ha obbligato questa Amministrazione a determinare con apposito provvedimento, la tariffa dovuta dai Comuni per il conferimento dei rifiuti nell'impianto di trattamento di Colfelice;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- ✓ con deliberazione di Giunta Regionale n. 5337 del 2 novembre 1999, la Regione Lazio si è dotata, in attuazione dell'art. 29 comma 2 della L.R. 27/98 di una procedura per la determinazione delle tariffe di accesso in discarica che quantifica il prezzo corrispettivo sulla base dei costi sostenuti in fase di realizzazione, di esercizio e di post esercizio;
- ✓ la suddetta metodologia, limitandosi alla casistica del conferimento dei rifiuti tal quale in discarica, non fornisce, però, elementi per la determinazione del prezzo di conferimento presso impianti di preselezione dei rifiuti urbani;



Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)


- ✓ i competenti uffici regionali, in relazione agli obblighi di legge imposti dal D.Lgs. 36/03 che prevedono, tra l'altro, a partire dal 16 luglio 2005 l'obbligo di preselezionare il rifiuto prima del conferimento in discarica, hanno predisposto uno schema di deliberazione - sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale, ma non ancora approvato - di aggiornamento della suddetta metodologia di calcolo delle tariffe, che, nel documento allegato, ricomprende anche gli elementi di costo e di ricavo necessari per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani della Regione Lazio;
- ✓ detto schema di deliberazione ha già acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione Lazio - Autonomie Locali nonché delle parti sociali;

VISTO

- ✓ il documento, allegato alla stessa proposta di deliberazione, riportante l'aggiornamento alla metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani;

RITENUTO CHE

- ✓ la metodologia riportata nella suddetto documento, consente, allo stato, di informare le procedure di determinazione delle tariffe negli impianti dedicati a criteri di buon andamento, imparzialità ed economicità;
- ✓ nelle more dell'approvazione - da parte della Giunta Regionale - di un modello procedurale idoneo allo scopo, questa Amministrazione debba procedere, senza ulteriore indugio, alla preventiva definizione di una procedura per la determinazione della tariffa di accesso all'impianto di Colfelice, in ottemperanza alla richiamata Ordinanza del TAR Lazio, sez. Latina;



Ufficio del



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

- ✓ l'adozione del presente provvedimento appare indifferibile nella prospettiva di procedere - con autonomo provvedimento - alla determinazione della tariffa di accesso all'impianto di trattamento di rifiuti urbani ed assimilati di Colfelice e assicurare il corretto e regolare svolgimento del ciclo dei rifiuti urbani nella Provincia di Frosinone;
- ✓ l'art.13 dell'Ordinanza 2992/1999 legittima interventi anche in deroga alle procedure previste dalla legislazione vigente ove si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

per le motivazioni indicate in premessa

DECRETA

1. Di approvare la metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio riportata nel documento allegato (Allegato A), costituendo lo stesso parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'avvenuta notifica;

Il Soggetto Attuatore

Marco Verzaschi



**AGGIORNAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE TARIFFE DI
ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI**



1 Premessa

La Regione Lazio adotta la procedura di cui al presente documento per la determinazione - ai sensi dell'articolo 29 comma 2 della Legge Regionale 9 luglio 1998 n. 27 - delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento del Lazio e della quota percentuale della tariffa dovuta dai Comuni utenti ai soggetti gestori delle discariche a favore dei Comuni sedi delle discariche stesse.

La procedura, pertanto, deve essere considerata come parte integrante della più generale procedura di richiesta di autorizzazione all'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti urbani, così come stabilita dalla predetta Legge Regionale.

La procedura si applica ai soggetti indicati nel successivo paragrafo 2 ed è articolata nelle fasi di seguito sinteticamente elencate:

- 1) dichiarazione a preventivo dei costi e dei dati tecnici relativi agli impianti da parte dei soggetti interessati;
- 2) attestazione della dichiarazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob con esclusione delle società per i quali è in corso l'adeguamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/03 che hanno già presentato la stessa secondo le disposizioni riportate nella DGR 5337/99;
- 3) istruttoria da parte della Regione della documentazione presentata e determinazione della tariffa;
- 4) dichiarazione a consuntivo dei dati tecnici ed economici, certificata da una società di revisione;
- 5) controllo dell'effettiva corrispondenza tra la dichiarazione presentata a consuntivo e la realtà gestionale operativa;
- 6) revisione tariffaria.

Nei successivi paragrafi saranno definiti gli adempimenti, le modalità operative ed i tempi propri di ciascuna fase.

2 Soggetti tenuti ad attivare la procedura

Sono tenuti ad attivare la procedura tutti coloro che presentano - successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - richiesta di autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio regionale o per i quali è in corso l'adeguamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/03.





3 Dichiarazione dei costi e dei dati tecnici

Il soggetto interessato dovrà dichiarare i costi preventivati di Investimento e di gestione operativa e, nel caso di impianto di discarica, post-operativa, nonché le caratteristiche tecniche dell'impianto stesso, compilando le Tabelle di cui all'Appendice A e/o B al presente allegato.

- I soggetti interessati ai soli impianti di discarica dovranno compilare le tabelle dell'allegato A.
- I soggetti interessati ai soli impianti di trattamento dovranno compilare le tabelle dell'allegato B. Per quanto attiene ai costi di avvio a discarica dei materiali in uscita dalla selezione dovranno fare riferimento a quanto definito dal gestore in ottemperanza alla procedure di cui al punto precedente.
- I soggetti interessati a complessi impiantistici composti da impianto di trattamento e da impianto di discarica dovranno compilare le tabelle di entrambi gli allegati.

Tali Tabelle dovranno essere timbrate e firmate dal legale rappresentante dell'ente o dell'impresa interessati alla procedura e dal responsabile tecnico.

Nel caso di richiesta di autorizzazione o di rinnovo, la dichiarazione dei dati tecnici e costi preventivati dovrà essere allegata alla richiesta stessa.

Nel caso di autorizzazioni in essere la dichiarazione dovrà pervenire ai competenti Uffici della Regione Lazio entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, pena la revoca dell'autorizzazione.

4 Attestazione della congruità dei costi dichiarati

La congruità dei costi dichiarati dovrà essere attestata, a seguito della procedura descritta nei successivi capoversi, da una Società di revisione iscritta nell'albo tenuto dalla Consob. La società di revisione verrà scelta dalla Regione Lazio, mediante una procedura a rotazione, traendola dall'elenco delle società di revisione iscritte nell'albo speciale della Consob (appendice C). Il costo di tale procedura è a carico del soggetto interessato.

La Società di revisione acquisirà i dati tecnici ed economici dichiarati e li confronterà con proprie informazioni relative ai costi di costruzione e gestione di impianti analoghi a quelli assoggettati alla presente procedura. La Regione potrà mettere a disposizione delle Società che ne faranno richiesta i dati in proprio possesso acquisiti a seguito di apposita rilevazione.

Sulla base del confronto effettuato, la Società redigerà una relazione in cui dovrà indicare la documentazione esaminata ed esporre i criteri e le modalità di effettuazione dell'analisi comparativa dei costi. In tale relazione dovranno essere altresì descritti e

PCC





commentati i risultati dell'analisi svolta e dovrà conseguentemente essere attestata la congruità o meno dei costi dichiarati.

La relazione della società di revisione dovrà essere trasmessa dalla stessa alla Regione Lazio con allegata la dichiarazione dei costi e dei dati tecnici di cui al paragrafo 3.

5 Istruttoria e determinazione della tariffa

I competenti Uffici regionali esamineranno le dichiarazioni dei costi e dei dati tecnici presentate e le relative relazioni prodotte dalle Società di revisione e verificheranno la congruità dei costi dichiarati rispetto a quelli di mercato.

Sulla base di tale verifica la Regione determinerà la tariffa di accesso agli impianti.

Qualora i costi dichiarati siano difformi da quelli rilevati con la predette indagini la Regione ne richiederà i motivi ai soggetti interessati. Ove questi ultimi non adducano valide giustificazioni sulle difformità riscontrate, la Regione determinerà la tariffa sulla base della media dei costi rilevati con l'indagine sopra menzionata incrementati della media degli scarti positivi dalla stessa.



6 La procedura di controllo a consuntivo

Al fine di verificare la corrispondenza fra i dati tecnici ed economici proposti a preventivo, e sulla cui base è stata definita la tariffa, e la realtà gestionale operativa, il soggetto interessato dovrà trasmettere ogni anno alla Regione copia del bilancio della società e un rapporto sulla attività dell'impianto oggetto di autorizzazione contenente i dati sul capitale investito e sul conto economico, dati basati su un sistema di contabilità industriale analitica che il gestore è tenuto ad attivare contestualmente all'avvio dell'esercizio dell'impianto e riferiti all'esercizio precedente.

Tali documenti dovranno essere certificati da una società di revisione, scelta dalla Regione Lazio mediante una procedura di rotazione, iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione, aggiornato annualmente dalla CONSOB.

7 La revisione tariffaria

Sulla base dei dati delle dichiarazioni a consuntivo verrà avviata dalla Regione o potrà essere chiesta dal soggetto interessato la procedura di revisione tariffaria.

Tale procedura sarà avviata:

nel caso di variazioni, superiori o inferiori al 10 %, dei costi e/o dei quantitativi di rifiuti smaltiti;



nel caso di modifiche alla configurazione impiantistica o alle modalità gestionali che richieda rilascio di autorizzazione come previsto dall'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98;
nel caso di modifiche Impiantistiche o gestionali derivanti da situazioni imprevedibili o da modifiche normative.

8 Attività di controllo e sanzioni

La Regione svolgerà un'azione di controllo, anche con ispezioni in loco effettuate dai competenti organismi, volta ad accertare la corrispondenza tra i dati tecnici ed economici dichiarati a consuntivo dai soggetti interessati e la effettiva realtà gestionale relativa al periodo cui i dati stessi si riferiscono.

Nei casi in cui venga riscontrata la non corrispondenza tra i dati dichiarati a consuntivo e la realtà gestionale, la Regione procederà alla rideterminazione d'ufficio della tariffa e all'attivazione di meccanismi compensativi per il recupero delle somme indebitamente richieste ai comuni applicando una sanzione amministrativa pari al 25% della somma medesima.





9 Appendice A Tabelle relative agli impianti di discarica

9.1 Quadro generale delle tabelle da compilare

Per la dichiarazione dei costi a preventivo il soggetto interessato dovrà compilare le seguenti tabelle.

Tipo di dichiarazione	Tabella
Dati tecnici di base	1
Dati tecnici sugli investimenti	2
Dati economici sugli investimenti	3
Calcolo degli ammortamenti	4
Dati tecnici della gestione operativa	5
Dati economici della gestione operativa	6
Calcolo del capitale investito	7
Calcolo del capitale netto	8
Calcolo della remunerazione del capitale	9
Calcolo del valore annuale della remunerazione	10
Quadro riepilogativo dei costi	11
Calcolo della tariffa	12
Dati integrativi	13



9.2 Dichiarazioni di tipo tecnico

9.2.1 Identificazione dell'impianto

Il soggetto interessato dovrà indicare nella relazione tecnica con esattezza "l'impianto" oggetto della procedura di determinazione tariffaria e i beni ad esso associati in modo totale o parziale, considerato che l'"impianto discarica" per sua natura può prevedere all'interno di un medesimo "sito" la presenza di più impianti (ad esempio una vecchia discarica e una nuova) e la stessa "nuova" discarica può essere coltivata in più lotti ciascuno per certi aspetti connotato come un unico impianto.

In caso di impianto che si caratterizza come ampliamento di uno precedente o che insiste su un'area già interessata da impianti di smaltimento il soggetto interessato dovrà indicare con esattezza i beni interamente attribuibili a quel lotto (costruzione della vasca, etc) da eventuali opere attribuibili all'insieme del sito (servizi comuni, strada di accesso, sistema di monitoraggio, laboratori, etc).



A tal fine il soggetto interessato dovrà esporre con chiarezza nella relazione le caratteristiche del nuovo lotto e i rapporti funzionali con i lotti e gli impianti già esistenti. Nel caso di impianto con autorizzazione in corso e per il quale deve essere ancora definita la tariffa di accesso, il soggetto interessato dovrà allegare alle tabelle una nuova relazione. La relazione dovrà contenere una cartografia dettagliata che evidenzia i beni associati all'impianto per cui si richiede l'autorizzazione rispetto a beni già esistenti.

9.2.2 Descrizione tecnica dell'impianto

Il soggetto interessato dovrà sintetizzare nella tabella 1 tutti gli elementi informativi utili alla verifica del prezzo di accesso richiesto al fine di individuare le variabili tecniche rilevanti che hanno un effetto sulla formazione dei costi quali: la conformazione morfologica dell'area (collina-pianura), gli aspetti funzionali dell'impianto (lotto, impianto unico, ampliamento), la dimensione (volumetria) dell'impianto, il tipo di impermeabilizzazione, gli impianti di supporto, etc.

PCC




9.2.3 Quantitativi e tipologia di rifiuti smaltiti

Il soggetto interessato dovrà dichiarare la quantità di rifiuti che nel periodo in esame potranno essere smaltiti nell'impianto, indicando il quantitativo totale, il quantitativo annuo e la previsione media di quantitativo al giorno. La dichiarazione dovrà distinguere il flusso di rifiuti solidi urbani e assimilati (conferiti dai comuni) dal flusso dei rifiuti speciali assimilabili, in modo tale da poter consentire una corretta attribuzione dei costi di impianto alle diverse tipologie di utente.

9.2.4 Durata della autorizzazione

Il soggetto interessato dovrà indicare la durata della fase di gestione operativa, sulla cui base la Regione determinerà la durata della Autorizzazione, nel limite massimo indicato dall'art. 16, comma 2 della Legge regionale 27/98. Per la fase di gestione post operativa si dovrà fare riferimento al limite minimo di 30 anni previsto dal D. Lgs n. 36/03.



		Numero pozzi spurgo Centraline meteoroclima (si/no)		
C2	Opere complementari e accessorie			
	Pesa	Portata		
	Recinzione	Metri lineari		
	Rete idrica sanitaria	Metri lineari		
	Rete idrica antincendio	Metri lineari, numero bocchette antincendio		
	Uffici, servizi igienici	Metri quadri totali di superficie, n. Vani		
	Magazzino, officina, stoccaggio prodotti disinfettanti	Metri quadri di superficie		
	Laboratorio	Mq di superficie		
	Strade di accesso, piazzali	Metri quadri di superficie		
	Aree a verde	Metri quadri di superficie		
	Impianto di depurazione	Se si capacità in mc/giorno		
C3	Costi di chiusura			
	Costi di capping finale	Superficie totale della chiusura Tipologia, spessore, superficie e volume dei vari materiali sigillanti, inerti e terre vegetali		
	Costi di recupero ambientale finale	Tipologia del recupero Movimenti di terra		
	Costi di progettazione del recupero ambientale			
	Impianto di recupero energetico	Numero motori e loro potenzialità Potenzialità totale Cessione di E.E all'esterno Esistenza di un contratto CIP6		
D	ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA			
	Movimentazione e compattazione	Numero mezzi impegnati per tipologia		
	Eventuale pressa e impianti di condizionamento volumetrico o selezione	Numero impianti, potenzialità		
	Altre attrezzature	Specificare		

Nella tabella 3 il soggetto interessato dovrà indicare i costi totali preventivati per ciascuna voce di costo di investimento, con i relativi subtotali e totali, espressi in migliaia di euro.

Nella prima colonna il soggetto interessato dovrà indicare il valore totale di quel ospite.

Nella seconda colonna il soggetto interessato dovrà calcolare il valore dei beni imputabile al lotto oggetto di autorizzazione in caso di beni già esistenti e parzialmente già ammortizzati o in caso di beni la cui vita utile è superiore a quella della autorizzazione, secondo le modalità definite nel paragrafo successivo.

Il valori derivanti da questa tabella saranno utilizzati per il calcolo degli ammortamenti e per il calcolo della remunerazione del capitale investito.



Tabella 3: INVESTIMENTI - VALORI ECONOMICI

	Voce di costo	Valore globale dell'investimento	Valore degli investimenti attribuibili al lotto
A	COSTI TECNICI		
A1	Studi e indagini preliminari		
	Indagini geologiche, geotecniche idrogeologiche, idrologiche		
	Indagini urbanistiche, paesaggistiche, naturalistiche e viabilistiche		
	Altre indagini necessarie in relazione alla specificità del sito		
	Totale A1		
A2	Progettazione della discarica e della chiusura		
	Relazione tecnica di progetto		
	Elaborati grafici		
	Piano di gestione		
	Computo metrico estimativo		
	Analisi economico-finanziaria		
	Studio di impatto ambientale		
	Totale A2		
A3	Direzione lavori		
A4	Collaudo		
	TOTALE A		
B	COSTO DI ACQUISIZIONE DELL'AREA		
C	COSTO DI COSTRUZIONE		
C1	Opere fondamentali		
	Modellamento fondo e pareti		
	Impermeabilizzazione		
	Sistema di captazione del percolato		
	Sistema di captazione del biogas		
	Opere di difesa idrauliche		
	Sistemi per il monitoraggio ambientale		
	Totale C1		
C2	Opere complementari		
	Pesa		
	Recinzione		
	Rete idrica sanitaria		
	Rete idrica antincendio		
	Uffici, servizi igienici		
	Magazzino, officina, stoccaggio prodotti disinfettanti		
	Laboratorio		
	Strade di accesso, piazzali		
	Aree a verde		
	Impianto di depurazione		
	Totale C2		
C3	Costi di chiusura		
	Costi di capping finale		

PCC





	Costi di recupero ambientale finale		
	Costi di progettazione del recupero ambientale		
	Impianto di recupero energetico		
	Totale C3		
	TOTALE C		
D	ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA		
	Movimentazione e compattazione		
	Eventuale pressa e impianti di condizionamento volumetrico o selezione		
	Altre attrezzature		
	TOTALE D		
	TOTALE A+B+C+D		
	Spese generali nel limite massimo del 15 %		
	TOTALE		

9.3.2 Calcolo degli ammortamenti

Al fine del calcolo degli ammortamenti dei beni il soggetto interessato dovrà seguire le seguenti indicazioni:

- i beni materiali connessi alla costruzione dell'impianto oggetto di autorizzazione, così come definito nel paragrafo 8.2.1, hanno una durata pari alla durata dell'esercizio operativo della discarica, cioè pari alla durata della autorizzazione; l'aliquota di ammortamento pertanto sarà commisurata a questo orizzonte temporale;
- per i beni già esistenti al momento della richiesta di autorizzazione, costruiti in anni precedenti e utilizzati per altri lotti e per cui il soggetto interessato ha già avviato il piano di ammortamento, andrà dichiarato l'anno di inizio di attività di quel bene e dichiarati gli ammortamenti già effettuati, ponendo a carico della durata utile dell'impianto oggetto di autorizzazione solo la quota residua; appartengono a questa categoria a titolo esemplificativo: i costi di acquisto del terreno, se il lotto è incluso in una area più vasta acquistata tempo prima dal gestore, i costi di strutture comuni ad un'intera area di servizio come la viabilità, la pesa, la recinzione, la palazzina uffici; eventuali impianti centralizzati;
- per le attrezzature che possono essere spostate in altro sito al termine del tempo di durata dell'esercizio o che comunque avranno un valore residuo, al termine di tale scadenza, dovrà essere applicata l'aliquota fiscale ordinaria corrispondente, come indicato nel riquadro che riporta i valori delle aliquote massime ammissibili fiscalmente nella normativa italiana. Appartengono a questa categoria a titolo esemplificativo le attrezzature mobili di compattazione, le escavatrici, le autovetture di servizio, eventuali cisterne, le attrezzature di ufficio, etc.
- Le spese generali, che non dovranno superare il 15 % dell'importo dei lavori così come riportato nel DPR 554/99, vanno ripartite per gli anni di funzionamento dell'impianto. Tali spese saranno prese in considerazione solo per i nuovi impianti o nel caso di varianti sostanziali in corso di esercizio che comportano interventi strutturali sull'impianto in essere.



Tabella 4: CALCOLO DEGLI AMMORTAMENTI

Voce di costo	Valore annuo dell'ammortamento
A COSTI TECNICI	
A1 Studi e indagini preliminari	
Indagini geologiche, geotecniche idrogeologiche, idrologiche	
Indagini urbanistiche, paesaggistiche, naturalistiche e viabilistiche	
Altre indagini necessarie in relazione alla specificità del sito	
Totale A1	
A2 Progetto	
Relazione tecnica di progetto	
Elaborati grafici	
Piano di gestione	
Computo metrico estimativo	
Analisi economico-finanziaria	
Studio di impatto ambientale	
Totale A2	
A3 Direzione lavori	
A4 Collaudo	
TOTALE A	
B COSTO DI ACQUISIZIONE DELL'AREA	
C COSTO DI COSTRUZIONE	
C1 Opere fondamentali	
Modellamento fondo e pareti	
Impermeabilizzazione	
Sistema di captazione del percolato	
Sistema di captazione del biogas	
Opere di difesa idrauliche	
Sistemi per il monitoraggio ambientale	
Totale C1	
C2 Opere complementari	
Pesa	
Recinzione	
Rete idrica sanitaria	
Rete idrica antincendio	
Uffici, servizi igienici	
Magazzino, officina, stoccaggio prodotti disinfettanti	
Laboratorio	
Strade di accesso, piazzali	
Verde	
Impianto di depurazione	
Totale C2	
C3 Costi di chiusura	
Costi di capping finale	





	Costi di recupero ambientale finale	
	Impianto di combustione biogas	
	Totale C3	
	TOTALE C	
D	ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA	
	Movimentazione e compattazione	
	Eventuale pressa e impianti di condizionamento volumetrico o selezione	
	Altre attrezzature	
	TOTALE D	
	TOTALE A+B+C+D	
	Spese generali	
	TOTALE	



9.3.3 Costi di gestione operativa

Per quanto riguarda i costi operativi della gestione operativa stimati il soggetto interessato dovrà compilare le tabelle 5 e 6.

Nella tabella 5 dovrà indicare nella prima colonna quali voci di costo operativo, fra quelle presentate nella griglia, ritiene di dover sostenere; nella seconda colonna dovrà includere alcune descrizioni di tipo tecnico a corredo del dato o dettagliare voci volutamente generiche nella griglia.

Nella tabella 6 dovrà indicare, su base annua, il valore dei costi preventivati per singola voce e relativi subtotali e totali.

I valori dovranno essere riferiti all'anno ed espressi in migliaia di Euro. I codici utilizzati e le voci di costo sono quelle definite nel D. L.127/91 in materia di bilanci delle aziende.

In particolare vengono definiti alcuni criteri di individuazione dei costi:

- per quanto riguarda il costo delle fidejussioni, questo viene riconosciuto fino ad un valore massimo dello 0,50 % del valore della fideiussione;
- per quanto riguarda le spese generali esse vengono considerate nella misura massima del 3 %.



Tabella 5: COSTI OPERATIVI GESTIONE OPERATIVA – PRINCIPALI DATI TECNICI DI RIFERIMENTO

Codice	Voce di costo	S/No	Dati tecnici
E - B6	Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)		
E - B6 - 1	Carburanti		Tipo e consumo (litri /anno)
E - B6 - 2	Disinfettanti		Tipo e consumo (litri /anno)
E - B6 - 3	Acquisto materiali di consumo		Specificare
E - B6 - 4	Acquisto e posa materiale inerte		Tipo e consumo (mc/anno)
E -B7	Costi per servizi		
E -B7 - 1	Trasporto e depurazione percolato		Quantità percolato (mc/anno), Percolato in rapporto alla pioggia (%) impianti d destinazione, costi medi di trasporto e depurazione
E -B7 - 2	Energia elettrica		Consumi annui (KW/h anno)
E -B7 - 3	Gas metano		Consumato (mc/anno) Recuperato (KW/h anno)
E -B7 - 4	Consulenze tecniche		Indicare tipologie e scopi
E -B7 - 5	Analisi di laboratorio		Tipologia di analisi (aria, acqua, biogas, rifiuto, rumore) Numero analisi annue
E -B7 - 6	Servizi legali, certificazione, qualità		Specificare
E -B7 - 7	Manutenzioni e riparazioni		% su investimento
E -B7 - 8	Assicurazioni e fidejussioni		Valore della fideiussione
E - B8	Costo per godimento di beni di terzi		
E - B8 - 1	Affitto terreno		
E - B8 - 2	Affitto immobili		
E - B8 - 3	Affitto mezzi d'opera specializzati		Solo in caso di utilizzo di mezzi specializzati
E - B8 - 4	Leasing		
E - B9	Costi di personale		
E - B9 - 1	Personale tecnico		Numero di addetti e qualifica e impegno (orario, turni)
E - B9 - 2	Personale amministrativo		Numero di addetti e qualifica
E - B12	Accantonamenti		Specificare
E - B14	Oneri diversi di gestione		Specificare






Tabella 6 COSTI OPERATIVI GESTIONE OPERATIVA – VALORI ECONOMICI

Codice	Voce di costo	Importo annuo
B6	<u>Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)</u>	
B6 - 1	Carburanti	
B6 - 2	Disinfettanti	
B6 - 3	Acquisto materiali di consumo	
B6 - 4	Acquisto e posa materiale inerte	
	Totale E - B6	
B7	<u>Costi per servizi</u>	
B7 - 1	Trasporto e depurazione percolato	
B7 - 2	Energia elettrica	
B7 - 3	Gas metano	
B7 - 4	Consulenze tecniche	
B7 - 5	Analisi di laboratorio	
B7 - 7	Servizi legali, certificazione, qualità	
B7 - 8	Manutenzioni e riparazioni	
B7 - 9	Assicurazioni e fidejussioni	
	Totale E - B7	
B8	<u>Costo per godimento di beni di terzi</u>	
B8 - 1	Affitto terreno	
B8 - 2	Affitto immobili	
B8 - 3	Affitto mezzi d'opera specializzati	
B8 - 4	Leasing	
	Totale E - B8	
B9	<u>Costi di personale</u>	
B9 - 1	Personale tecnico	
B9 - 2	Personale amministrativo	
	Totale E - B9	
B14	<u>Oneri diversi di gestione</u>	
	Totale E - B14	
	TOTALE	





9.3.4 Remunerazione del capitale investito

Il soggetto interessato dovrà indicare la componente della tariffa rappresentata dalla remunerazione del capitale investito.

Tale voce di costo è ottenuta moltiplicando il valore del capitale investito netto come dichiarato nella tabella 3 per il tasso di remunerazione individuato dal DPR 158/99 "Metodo normalizzato per definire la tariffa dei rifiuti solidi urbani", che nell'allegato 1, comma 2.3 (costi di uso del capitale) fissa tale tasso a quello "dei titoli di stato aumentato di 2 punti percentuali".

Per la individuazione del tasso dei titoli di stato si fa riferimento al tasso dell'EURORIBOR a 12 mesi, come fissato alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione o, nel caso di autorizzazioni in essere, alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il soggetto interessato dovrà indicare per ciascun anno di gestione operativa gli investimenti previsti (conformemente a quanto dichiarato nella tabella 3) avendo cura di distinguere gli investimenti iniziali di allestimento dell'impianto, dagli investimenti finali di chiusura.




Tabella 7: CALCOLO DEL CAPITALE INVESTITO PER CIASCUN ANNO

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Investimenti iniziali						
Investimenti fase di chiusura						
Totale						

Il soggetto interessato dovrà poi provvedere al calcolo del valore netto del capitale investito, risultante dal valore del capitale investito al netto degli ammortamenti come indicati nella tabella 8.

Tabella 8: CALCOLO DEL CAPITALE NETTO

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Capitale investito						
Ammortamenti						
Capitale netto						

Il soggetto interessato dovrà applicare il tasso di remunerazione al capitale netto investito per ciascun anno di gestione operativa, calcolato nella modalità previste dalla tabella 9.



Codice	Voci	Tabella di riferimento	Valori
A	Costi totali	15	
B	Quantità totale di rifiuti smaltibili in un anno (tonnellate)	1	
C (A/B)	Tariffa (Euro/tonnellata)		

9.3.6 Altre voci

Il soggetto interessato dovrà indicare in questa parte eventuali costi che non si riferiscono al lotto oggetto dell'autorizzazione ed in particolare:

- alla gestione di lotti precedenti (chiusura e gestione post-operativa del lotto precedente);
- Interventi su siti limitrofi (come la eventuale bonifica di una discarica preesistente);
- i costi relativi ai benefit ambientali.



9.3.6.1 Costi relativi ad impianti preesistenti e interventi su siti limitrofi

In caso di accordo fra soggetto interessato e amministrazioni competenti, relativo alla copertura di costi pregressi Il soggetto interessato dovrà descrivere questo accordo nella relazione tecnica ed economica, usando i prospetti di dichiarazione dei costi sopra indicati e allegando copia dell'accordo intercorso con le amministrazioni interessate.

9.3.6.2 Benefit ambientali

Ai comuni sede di discarica, di impianti di preselezione, di impianti di termovalorizzazione e di stazioni di trasferimento spetta da parte dei comuni conferenti il riconoscimento di un benefit ambientale. Il benefit massimo complessivo viene stabilito pari al 12 % della tariffa determinata dalla Regione Lazio. Dovrà essere corrisposto dai comuni conferenti al gestore dell'impianto di preselezione che provvederà a restituirlo ai comuni, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto di quanto di seguito riportato:

- 1) 2% al comune ove ha sede la stazione di trasferimento in base alle quantità effettivamente conferite. Tale importo dovrà essere versato solo dai comuni che si avvalgono del servizio.
- 2) 4 % al comune ove ha sede l'impianto di preselezione
- 3) 5 % al comune ove ha sede la discarica
- 4) 1 % al comune ove ha sede l'impianto di termovalorizzazione



In caso di conferimento di rifiuto urbano tal quale, il benefit ambientale da riconoscersi al comune ove ha sede la discarica è stabilito pari al 10 % della tariffa determinata e dovrà essere versato dai comuni utenti al gestore della discarica che provvederà a restituirla integralmente a detto comune.

Nel caso in cui i comuni appartenenti ad un ATO provinciale conferiscano presso impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani siti nel territorio di un'altra provincia, gli stessi dovranno riconoscere, per tramite del gestore dell'impianto di preselezione o della discarica, all'Amministrazione provinciale competente un benefit ambientale aggiuntivo pari al 2% della tariffa determinata dalla Regione Lazio.

L'ammontare di questi costi andrà inserito nella tabella 13.




Tabella 13: RIEPILOGO DELLA TARIFFA E DEGLI ALTRI ELEMENTI

Voci	Tabelle di riferimento	Valore	Tariffa comuni "ospiti"	Tariffa altri comuni
Costi	16			
Altri costi				
Benefit ambientale				
Totale				

Il suddetto benefit dovrà essere riconosciuto anche da privati che conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti ovvero in impianti di smaltimento finale. In tal caso sarà cura della società ricevente, restituire integralmente al comune ove ha sede l'impianto la somma ricevuta.

9.3.7 Tributo speciale per conferimento in discarica

La tariffa definita secondo le modalità sopra descritte non include il tributo speciale per il conferimento in discarica, che andrà pertanto calcolato secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.




10 Appendice B Tabelle relative agli impianti di trattamento

10.1 Quadro generale delle tabelle da compilare

Per la dichiarazione dei costi a preventivo il soggetto interessato dovrà compilare le seguenti tabelle.

Tipo di dichiarazione	Tabella
Dati generali	1
Dati sui flussi in ingresso	2
Dati sui flussi in uscita	3
Dati tecnici sugli investimenti	4
Dati economici sugli investimenti	5
Calcolo degli ammortamenti	6
Dati tecnici della gestione operativa	7
Dati economici della gestione operativa	8
Calcolo del capitale investito	9
Calcolo del capitale netto	10
Calcolo della remunerazione del capitale	11
Calcolo del valore annuale della remunerazione	12
Calcolo dei ricavi da vendita di materiali	13
Quadro riepilogativo dei costi	14
Calcolo della tariffa	15
Dati integrativi	16



10.2 Dichiarazioni di tipo tecnico

10.2.1 Identificazione dell'impianto

Il soggetto interessato dovrà indicare nella relazione tecnica con esattezza "l'impianto" oggetto della procedura di determinazione tariffaria e i beni ad esso associati in modo totale o parziale.

10.2.2 Descrizione tecnica dell'impianto


Il soggetto interessato dovrà sintetizzare nella tabella 1 tutti gli elementi informativi utili alla verifica del prezzo di accesso richiesto al fine di individuare le variabili tecniche



rilevanti che hanno un effetto sulla formazione dei costi quali: la tipologia di impianto, le tipologie di rifiuti trattati, le tecniche di selezione e trattamento dei rifiuti, i flussi in uscita e le relative destinazioni.

10.2.3 Quantitativi e tipologia di rifiuti smaltiti

Il soggetto interessato dovrà dichiarare la quantità di rifiuti che nel periodo in esame potranno essere smaltiti nell'impianto (tabella 2) indicando il quantitativo totale, il quantitativo annuo e la previsione media di quantitativo al giorno. La dichiarazione dovrà distinguere il flusso di rifiuti solidi urbani e assimilati (conferiti dai comuni in forma differenziata o indifferenziata) dal flusso dei rifiuti speciali assimilabili, in modo tale da poter consentire una corretta attribuzione dei costi di impianto alle diverse tipologie di utente.



10.2.4 Flussi in uscita

Il soggetto interessato dovrà dichiarare i flussi in uscita dall'impianto, incluse le perdite di processo) avendo cura che il totale dei quantitativi in uscita corrispondano al totale dei quantitativi in entrata. Il soggetto interessato dovrà inoltre descrivere la destinazione dei diversi flussi (combustione, vendita di compost, discarica, altri impianti, mercato del recupero).

Si prevede un funzionamento "standard" di un impianto di selezione che preveda un tasso di recupero minimo derivante dai seguenti calcoli:

- per il cdr si prevede una produzione minima pari al 25 % dei rifiuti in ingresso
- per la frazione secca combustibile una produzione minima pari al 30 %
- per la frazione organica stabilizzata una produzione minima del 25 %
- per i rifiuti ferrosi una produzione minima del 2 %
- per gli scarti e sovralli una produzione massima del 30 %

10.2.5 Durata della autorizzazione

Il soggetto interessato dovrà indicare la durata della fase di gestione operativa, sulla cui base la Regione determinerà la durata della Autorizzazione, nel limite massimo indicato dall'art. 16, comma 2 della Legge regionale 27/98.



Tabella 1: DATI TECNICI DI BASE

Soggetto interessato	Denominazione Ragione sociale Indirizzo Telefono – telefax – E-mail Nominativo del responsabile
Località in cui è ubicato l'impianto	Comune e località che localizza il sito
Caratteristiche dell'impianto	Impianto di sola selezione meccanica Impianto di selezione e compostaggio Impianto di compostaggio
Processi di lavorazione	Recezione dei rifiuti Pesatura Selezione della frazione ferrosa Selezione meccanica Linea di produzione di FOS Linea di produzione di compost Linea di produzione di CDR Linee di essiccamento di CDR Linee di stabilizzazione del compost Fasi di insacchettamento Stoccaggio
Tipologie di rifiuti trattati	Rifiuti solidi urbani indifferenziati Rifiuti solidi urbani differenziati secchi Rifiuti solidi urbani differenziati umidi Rifiuti speciali assimilabili
Quantità di rifiuti smaltibili totale (tonnellate)	
Quantità annuale di rifiuti smaltiti (RSU + rifiuti assimilabili) (ton/anno)	
Quantità giornaliera di rifiuti smaltiti (RSU + rifiuti assimilabili) (ton/giorno)	
Quantità totale di rifiuti urbani (ton/anno)	
Percentuale di rifiuti urbani su totale (%)	
Durata operativa della gestione (anni)	




Tabella 2: Flussi In Ingresso


Tipologia di rifiuto	Quantitativo annuo (Tonnellate)
Rifiuti solidi urbani indifferenziati	
Rifiuti solidi urbani differenziati secchi	
Rifiuti solidi urbani differenziati umidi	



Rifiuti speciali assimilabili agli urbani indifferenziati	
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani differenziati secchi	
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani differenziati umidi	
Altro	

Tabella 3: Flussi in uscita

Flusso	Quantitativo annuo (Tonnellate)	%
Combustibile derivato da rifiuti in specifica (limite minimo 25 %)		
Frazione secca selezionata (limite minimo 30 %)		
Frazione organica stabilizzata (limite minimo 25 %)		
Compost in specifica		
Materiali ferrosi (limite minimo 2 %)		
Scarti e sovralli (limite massimo 30 %)		
Perdite di processo		
Altro		



10.3 Dichiarazioni di tipo economico

10.3.1 Costi di investimento

Il soggetto interessato dovrà compilare le tabelle 4, 5 e 6 relative ai costi di investimento.


Nella tabella 4 viene individuato l'elenco analitico delle principali voci di costo di investimento.

- La prima colonna indica se quella voce di costo è presente nel progetto o no (SI/NO);
- la seconda colonna deve contenere le indicazioni tecniche più rilevanti riferite alla voce di costo;
- la terza colonna dovrà contenere i costi unitari utilizzati per i conteggi.



Tabella 4: INVESTIMENTI - PRINCIPALI DATI TECNICI DI RIFERIMENTO

	Voce di costo	si/ no	Principali dati tecnici di riferimento	Prezzi unitari
A	COSTI TECNICI			
A1	Studi e indagini preliminari			
A2	Progettazione dell'impianto		% sul costo di investimento (il valore dovrà tenere conto delle tabelle pubblicate a tal fine dagli ordini professionali)	
	Relazioni tecniche di progetto			
	Elaborati grafici			
	Piano di gestione			
	Computo metrico estimativo			
	Analisi economico-finanziaria			
	Studio di impatto ambientale			
A3	Direzione lavori		% sul costo di investimento (il valore dovrà tenere conto delle tabelle pubblicate a tal fine dagli ordini professionali)	
A4	Collaudo		% sul costo di investimento (il valore dovrà tenere conto delle tabelle pubblicate a tal fine dagli ordini professionali)	
B	COSTO DI ACQUISIZIONE DELL'AREA		Metri quadri totali	
C	COSTO DI COSTRUZIONE			
C1	Opere civili			
	Area recezione			
	Area selezione			
	Area produzione CDR			
	Area compostaggio			
	Area stoccaggio			
C2	Opere elettromeccaniche			
	Area selezione			
	Area compostaggio			
	Area produzione CDR			
	Area stoccaggio			
C4	Impianti di abbattimento			
	Impianto di areazione			
	Filtri			
C3	Opere complementari e accessorie			
	Presse			
	Pesa		Portata	
	Elettrocalamite			
	Recinzione		Metri lineari	
	Rete idrica sanitaria		Metri lineari	
	Rete idrica antincendio		Metri lineari, numero bocchette antincendio	
	Uffici, servizi igienici		Metri quadri totali di superficie, n. Vani	





Magazzino, officina, stoccaggio prodotti	disinfettanti	Metri quadri di superficie	
Laboratorio		Mq di superficie	
Strade di accesso, piazzali		Metri quadri di superficie	
Aree a verde		Metri quadri di superficie	
Impianto di depurazione		Se si capacità in mc/giorno	
D Autoveicoli e automezzi		Tipologia	
Spese generali		Max 15 %	

Nella tabella 5 il soggetto interessato dovrà indicare i costi totali preventivati per ciascuna voce di costo di investimento, con i relativi subtotali e totali, espressi in migliaia di euro.

Nella prima colonna il soggetto interessato dovrà indicare il valore totale di quel cespite.

Nella seconda colonna il soggetto interessato indicare le aliquote di ammortamento utilizzate.


Il valori derivanti da questa tabella saranno utilizzati per il calcolo degli ammortamenti e per il calcolo della remunerazione del capitale investito.





Tabella 5: INVESTIMENTI – VALORI ECONOMICI

A	COSTI TECNICI	Valore globale dell'investimento	Aliquota di ammortamento utilizzata
A1	Studi e indagini preliminari		
A2	Progettazione dell'impianto		
	Relazioni tecniche di progetto		
	Elaborati grafici		
	Piano di gestione		
	Computo metrico estimativo		
	Analisi economico-finanziaria		
	Studio di impatto ambientale		
A3	Direzione lavori		
A4	Collaudo		
B	COSTO DI ACQUISIZIONE DELL'AREA		
C	COSTO DI COSTRUZIONE		
C1	Opere civili		
	Area ricezione		
	Area selezione		
	Area produzione CDR		
	Area compostaggio		
	Area stoccaggio		
C2	Opere elettromeccaniche		
	Area selezione		
	Area compostaggio		
	Area produzione CDR		
	Area stoccaggio		
C4	Impianti di abbattimento		
	Impianto di areazione		
	Filtri		
C3	Opere complementari e accessorie		
	Presse		
	Pesa		
	Elettrocalamite		
	Recinzione		
	Rete idrica sanitaria		
	Rete idrica antincendio		
	Uffici, servizi igienici		
	Magazzino, officina, stoccaggio prodotti disinfettanti		
	Laboratorio		
	Strade di accesso, piazzali		
	Aree a verde		
	Impianto di depurazione		
D	Spese Generali		






10.3.2 Calcolo degli ammortamenti

Al fine del calcolo degli ammortamenti dei beni il soggetto interessato dovrà utilizzare le aliquote indicate nella tabella 5, che non potranno le aliquote fiscali massime ammissibili.

Tabella 6: CALCOLO DEGLI AMMORTAMENTI


	Voce di costo	Valore annuo dell'ammortamento
A	COSTI TECNICI	
A1	Studi e indagini preliminari	
A2	Progettazione dell'impianto	
	Relazioni tecniche di progetto	
	Elaborati grafici	
	Piano di gestione	
	Computo metrico estimativo	
	Analisi economico-finanziaria	
	Studio di impatto ambientale	
A3	Direzione lavori	
A4	Collaudo	
B	COSTO DI ACQUISIZIONE DELL'AREA	
C	COSTO DI COSTRUZIONE	
C1	Opere civili	
	Area ricezione	
	Area selezione	
	Area produzione CDR	
	Area compostaggio	
	Area stoccaggio	
C2	Opere elettromeccaniche	
	Area selezione	
	Area compostaggio	
	Area produzione CDR	
	Area stoccaggio	
C4	Impianti di abbattimento	
	Impianto di areazione	
	Filtri	
C3	Opere complementari e accessorie	
	Presse	
	Pesa	
	Elettrocalamite	
	Recinzione	
	Rete idrica sanitaria	
	Rete idrica antincendio	
	Uffici, servizi igienici	





Magazzino, officina, stoccaggio prodotti disinfettanti	
Laboratorio	
Strade di accesso, piazzali	
Aree a verde	
Impianto di depurazione	
Spese generali	

- Per quanto attiene le stesse non dovranno superare il 15 % dell'importo dei lavori così come riportato nel DPR 554/99 e vanno ripartite considerando gli anni di ammortamento fiscale dell'impianto. Tali spese saranno prese in considerazione solo per i nuovi impianti o nel caso di varianti sostanziali in corso di esercizio che comportano interventi strutturali sull'impianto in essere.



10.3.3 Costi di gestione operativa

Per quanto riguarda i costi operativi della gestione operativa stimati il soggetto interessato dovrà compilare le tabelle 7 e 8.

Nella tabella 7 dovrà indicare nella prima colonna quali voci di costo operativo, fra quelle presentate nella griglia, ritiene di dover sostenere; nella seconda colonna dovrà includere alcune descrizioni di tipo tecnico a corredo del dato o dettagliare voci volutamente generiche nella griglia.

Nella tabella 8 dovrà indicare, su base annua, il valore dei costi preventivati per singola voce e relativi subtotali e totali.

I valori dovranno essere riferiti all'anno ed espressi in migliaia di Euro. I codici utilizzati e le voci di costo sono quelle definite nel D. L.127/91 in materia di bilanci delle aziende.


In particolare vengono definiti alcuni criteri di individuazione dei costi:


- per quanto riguarda il costo delle fidejussioni, questo viene riconosciuto fino ad un valore massimo dello 0,50 % del valore della fidejussione;
- per quanto riguarda le spese generali esse vengono considerate nella misura massima del 3 %



Tabella 8: COSTI OPERATIVI GESTIONE OPERATIVA – VALORI ECONOMICI

Codice	Voce di costo	Importo annuo
E - B6	Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abboni e sconti)	
E - B7	Costi per servizi	
E - B7 - 1	Smaltimento e collocamento dei materiali in uscita	
E - B7 - 2	Energia elettrica	
E - B7 - 3	Gas metano	
E - B7 - 4	Consulenze tecniche	
E - B7 - 5	Analisi di laboratorio	
E - B7 - 6	Servizi legali, certificazione, qualità	
E - B7 - 7	Manutenzioni e riparazioni	
E - B7 - 8	Assicurazioni e fidejussioni	
E - B8	Costo per godimento di beni di terzi	
E - B8 - 1	Affitto terreno	
E - B8 - 2	Affitto immobili	
E - B8 - 3	Affitto mezzi d'opera specializzati	
E - B8 - 4	Leasing	
E - B9	Costi di personale	
E - B9 - 1	Personale tecnico	
E - B9 - 2	Personale amministrativo	
E - B12	Accantonamenti	
E - B14	Oneri diversi di gestione	
E - B14 - 1	Spese generali	





10.3.4 Remunerazione del capitale investito

Il soggetto interessato dovrà indicare la componente della tariffa rappresentata dalla remunerazione del capitale investito.

Tale voce di costo è ottenuta moltiplicando il valore del capitale investito netto come dichiarato nella tabella 5 per il tasso di remunerazione individuato dal DPR 158/99 "Metodo normalizzato per definire la tariffa dei rifiuti solidi urbani", che nell'allegato 1, comma 2.3 (costi di uso del capitale) fissa tale tasso a quello "dei titoli di stato aumentato di 2 punti percentuali".

Per la individuazione del tasso dei titoli di stato si fa riferimento al tasso dell'EURORIBOR a 12 mesi, come fissato alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione o, nel caso di autorizzazioni in essere, alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il soggetto interessato dovrà indicare per ciascun anno di gestione operativa gli investimenti previsti (conformemente a quanto dichiarato nella tabella 3) avendo cura di distinguere gli investimenti iniziali di allestimento dell'impianto, dagli investimenti finali di chiusura.

Tabella 9 : CALCOLO DEL CAPITALE INVESTITO PER CIASCUN ANNO

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Investimenti iniziali						
Totale						

Il soggetto interessato dovrà poi provvedere al calcolo del valore netto del capitale investito, risultante dal valore del capitale investito al netto degli ammortamenti come indicati nella tabella 6.

Tabella 10: CALCOLO DEL CAPITALE NETTO

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Capitale investito						
Ammortamenti						
Capitale netto						

Il soggetto interessato dovrà applicare il tasso di remunerazione al capitale netto investito per ciascun anno di gestione operativa, calcolato nella modalità previste dalla tabella 11.

Tabella 11: CALCOLO DELLA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale



Capitale netto						
Tasso di remunerazione						
Remunerazione						

Il valore globale della remunerazione del capitale investito così calcolato andrà diviso per ciascun anno di gestione operativa (tabella 12).

Tabella 12: CALCOLO DELLA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO ANNUO

Codici	Voci	Valori
A	Valore totale della remunerazione	
B	Durata della autorizzazione	
C = A*B	Valore medio annuo della remunerazione	



Tale cifra sarà quindi sommata agli altri elementi tariffari (ammortamenti e costi operativi) ai fine della definizione del totale dei costi.

10.3.5 Calcolo dei ricavi da vendita di materiali

Il soggetto interessato dovrà indicare gli eventuali ricavi annui derivanti dalla vendita del materiale in uscita dall'impianto (tabella 13).

Tabella 13: CALCOLO DEI RICAVI DA VENDITA DI MATERIALI

Materiali	Quantitativi	Prezzi unitari	Totale ricavi
Compost di qualità			
Frazione organica stabilizzata			
CDR			
Materiali ferrosi			
Altro			

10.3.6 Quadro riepilogativo

Al termine delle procedure sopra identificate il soggetto interessato dovrà riepilogare tutti i dati utili al calcolo finale della tariffa di accesso in discarica nella tabella 14.

Tabella 14: QUADRO RIEPILOGATIVO DEI COSTI

	Voci	Tabella riferimento	di Valore annuo
A	Costi operativi gestione operativa	8	




B	Ammortamenti	6	
C	Remunerazione del capitale investito	12	
D = (A+B+C)	Totale		
E	Ricavi da vendita di materiali	13	
F = D-E	Totale		

Al fini del calcolo della tariffa per i rifiuti solidi urbani il soggetto interessato dovrà compilare la tabella 15, dividendo il costi annuali calcolati nella tabella 14 per il quantitativo globale annuale di rifiuti (urbani, assimilati e assimilabili) indicato nella tabella 1.


Tabella 15: CALCOLO DELLA TARIFFA

Codice	Voci	Tabella di riferimento	Valori
A	Costi totali	15	
B	Quantità totale di rifiuti smaltibili in un anno (tonnellate)	2	
C (A/B)	Tariffa (Euro/tonnellata)		



11 APPENDICE C Elenco delle società di revisione iscritte all'Albo speciale





ALLEG. alla DELIB. N. 516 del 18 LUG. 2005

DECRETO N. 39 DEL 30 GIU. 2005

Oggetto: Discariche per rifiuti inerti. Linee guida per l'approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 36/03.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO IL Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 attuativo delle direttive 91/165/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/52/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

VISTA la legge 21 dicembre 2001 n. 443 art. 1 comma 15, con la quale si prende atto della Decisione della Commissione europea 2001/118/CEE del 16 gennaio 2001 di modifica della classificazione europea dei rifiuti;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di recepimento della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO il D.M. 13 marzo 2003 che detta i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999, 15 dicembre 2000, 14 gennaio 2002, 10 gennaio 2003, 23 gennaio 2004, 23 dicembre 2004 con i quali è stato dichiarato,

M

COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.F.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)

prorogato ed esteso, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e Provincia e nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTE le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile nn. 2992 del 23 giugno 1999 e 3109 del 28 febbraio 2001;

VISTA l' O.P.C.M. 8.11.2002, n. 3249 con la quale il presidente della Regione Lazio, già commissario delegato per l'attuazione degli interventi relativi al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia, è nominato commissario delegato relativamente all'attuazione degli interventi per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo,

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n.112 concernente l'approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTO il Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della Regione Lazio, adottato con Decreto Commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, allo scopo di individuare gli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza nell'ambito del territorio regionale;

VISTO il decreto commissariale n.52 del 12 giugno 2003 con il quale il dott. Arcangelo Spagnoli è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del Piano degli Interventi di Emergenza;

PREMESSO CHE:

1. prima dell'entrata in vigore del D.Lgs' 36/03 i criteri e le norme tecniche per la realizzazione delle discariche erano dettate dalla Deliberazione interministeriale 27 luglio 1984;
2. la stessa deliberazione prevedeva che lo smaltimento dei rifiuti dovesse essere effettuato in impianti che, progettati in funzione delle specifiche caratteristiche dei siti interessati e dei materiali da smaltire, rispettassero, per il raggiungimento delle finalità di cui al primo comma

M



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)




dell'art. 1 del DPR 915/82, alcuni requisiti minimali di salvaguardia dell'ambiente e della salute di cittadini;

3. a seguito di dette norme tecniche i rifiuti inerti costituiti da sfidri di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione potevano - ed in virtù delle norme transitorie richiamate nell'art. 17 del D.Lgs. 36/03, possono, fino al 16 luglio 2005 - essere smaltiti presso le discariche classificate di II categoria tipo A ;

PREMESSO, INOLTRE CHE:

4. all'art. 17 comma 1, del D.Lgs. 36/03, consente alle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.Lgs.36/03 stesso, di continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate;
5. la prosecuzione dell'esercizio oltre tale termine è condizionato alla presentazione all'autorità competente di un piano di adeguamento della discarica preesistente alle previsioni del citato D.Lgs. 36/03 nonché all'approvazione, da parte della stessa autorità competente, del piano di adeguamento presentato;
6. a seguito delle procedure illustrate nel comma precedente, le discariche di II categoria tipo A esistenti dovranno, essere classificate, sulla base delle indicazioni riportate negli art. 4 e 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/03 in discariche per rifiuti inerti;
7. a differenza di quanto riportato nella normativa tecnica previgente, il D.M. 13 marzo 2003 – Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – relativamente alle discariche per rifiuti inerti, estende le tipologie di rifiuto conferibili, oltre che ai rifiuti elencati nella tabella 3, che non prevedono preventivo accertamento analitico in quanto considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, lettera e), della Direttiva 1999/31/CE, e che risultano del tutto simili a quelli accettati dalle discariche già in esercizio, anche i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti requisiti:
 - sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del presente decreto;
 - non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 2”;
8. per la Direttiva 1999/31/CE, inerti sono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre

M



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.I.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)

materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana”.

PRESO ATTO che:

1. relativamente alle discariche per rifiuti inerti, il D.Lgs. 36/03, lascia alla Regione la possibilità di adottare, caso per caso, e secondo quanto di seguito riportato, eventuali deroghe alla norma, purché i rifiuti vengano depositati in modo da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni per la salute dell'uomo. In particolare, la Regione ha la possibilità di:
 - a) non applicare la garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal decreto;
 - b) autorizzare, con provvedimento motivato, la realizzazione delle discariche in questione anche in siti nei quali, di norma, non dovrebbero essere localizzate;
 - c) richiedere, qualora ritenuto necessario, la realizzazione di un efficiente rete per la raccolta del percolato;
 - d) autorizzare la realizzazione delle opere per la protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali mediante la combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della parte inferiore;

2. in merito a tali possibilità di deroga, ad oggi la Regione Lazio non ha ancora adottato atti normativi volti a semplificare le tecniche di realizzazione delle discariche di rifiuti inerti;

PRESO ATTO, inoltre della necessità - in attesa di decisioni in tal senso da parte della competente Amministrazione Regionale - di chiarire, vista la prossima scadenza degli obblighi dell'amministrazione di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs.36/03, fissati al 16 luglio 2005, la posizione dell'Amministrazione in merito alla possibilità di derogare a quanto sopra richiamato e consentire ai competenti Uffici di predisporre i provvedimenti di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 3 del su richiamato art. 17, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

CONSIDERATO che:



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)

- A. in base alla normativa tecnica previgente, presso le discariche di II categoria tipo A già in esercizio all'entrata in vigore del D.Lgs. 36/03, erano conferibili rifiuti aventi caratteristiche equivalenti a quelli richiamati nel DM 13 marzo 2003, tab. 3;
- B. negli stessi impianti, per legge, non potevano essere smaltiti gli altri rifiuti inerti, richiamati nell'art. 1 lettera b) del DM 13 marzo 2003, che al contrario, risultando speciali non pericolosi erano avviati in discariche di II categoria tipo B;
- C. ai gestori delle discariche in questione, ai sensi del richiamato art. 17 del D.Lgs. 36/03 corre, comunque, l'obbligo, fino al 16 luglio 2005, di ricevere i soli rifiuti per i quali sono state, già, autorizzate;

CONSIDERATO, inoltre, che la stessa deliberazione interministeriale richiedeva, per tali tipologie di discarica, il rispetto dei seguenti requisiti tecnici minimali in fase di realizzazione e chiusura:

1. " Caratteristiche geologiche e geotecniche.

I suoli adibiti a discarica debbono possedere caratteristiche geologiche e geotecniche tali, o rese tali, da evitare rischi di frane o cedimenti delle pareti e del fondo.

2. Sistemazione finale e recupero dell'area.

Il piano di recupero ambientale deve essere conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, e deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione alla discarica."

ritenendo tali elementi, insieme a quelli prescritti in fase di esercizio, sufficienti ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli nonché ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;

CONSIDERATO, altresì, che i rifiuti inerti elencati nella tabella 3 non richiedendo accertamento analitico in quanto considerati già conformi ai criteri già specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2 lettera a) della già richiamata direttiva 1999/31/CE, non comportano, per definizione di legge, effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno per la salute umana;

CONSIDERATO, pertanto che, in base alla suddetta normativa tecnica previgente e alle particolari caratteristiche dei rifiuti in questione, i lotti funzionali di discariche già in esercizio, per i quali è stato presentato il piano di adeguamento di cui all'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 36/03 e che continueranno a ricevere esclusivamente i rifiuti riportati nella Tab. 3 del D.M. 13 marzo 2003, garantiscono, qualora

m



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)




realizzate secondo le precedenti disposizioni di legge, il rispetto di requisiti minimali di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e che, pertanto, le stesse in linea di principio, qualora gestite correttamente, non dovrebbero ricadere nelle situazioni di cui all'art. 12 comma 1 lettera c di detto D.Lgs., fermo restando, in ogni caso l'obbligo conseguente al recepimento della Direttiva 1999/31/CE, di adeguare, eccezion fatta per i criteri di ubicazione del sito, i suddetti invasi a tutto quanto riportato nella stessa direttiva entro e non oltre il 16 luglio 2009;

CONSIDERATO, inoltre, che limitatamente ai suddetti lotti, se già realizzati e in esercizio, non risulta, in fase di adozione del provvedimento di cui all'art. 17 comma 4 e alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. 36/03, possibile prendere in opportuna considerazione:

- a) le nuove norme sulla ubicabilità delle discariche, così come precisato in materia, nella direttiva 1999/31/CE, art. 14;
- b) le caratteristiche e requisiti naturali geologici ed idrogeologici del sito (quali ad esempio, la barriera geologica naturale, il livello della falda sottostante, le indagini geotecniche preliminari sul substrato della discarica e la verifica delle caratteristiche di permeabilità) in quanto gli stessi sono da verificarsi prima dell'allestimento delle stesse;
- c) le opere e gli allestimenti da realizzarsi prima dell'inizio dello scarico dei rifiuti quale la barriera di confinamento artificiale;

CONSIDERATO, altresì, che relativamente alle suddette discariche già autorizzate ed in esercizio, è possibile, al contrario, prendere in considerazione all'atto dell'adozione del provvedimento di cui al richiamato art. 17 comma 3:

- d) l'adeguamento delle opere, allestimenti e dotazioni che possono essere installati in tutto od in parte anche dopo l'avvio della gestione o seguendone lo stato di avanzamento quali i manti drenanti, di sigillatura e di copertura finale;
- e) la predisposizione delle opere e dotazioni realizzabili in qualunque momento quali il sistema di raccolta delle acque di percolazione;
- f) le procedure e le metodologie da seguire in fase operativa - ivi inclusa la verifica in corso d'opera del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione - discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture, anche ai sensi del D.M. dei Lavori Pubblici dell'11 marzo 1988 condotte, nel caso di comuni soggetti a rischio sismico, in condizioni dinamiche - nonché nelle fasi di ripristino ambientale, gestione post operativa e di sorveglianza e controllo;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO



(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)

CONSIDERATO, infine, che i rifiuti inerti richiamati nella tab. 3 del D.M. 13 marzo 2003, per i quali non è prevista la preventiva caratterizzazione, tendono - per definizione di "inerte" -, sicuramente, a dar luogo a colaticci trascurabili e che la percentuale inquinante globale di detti rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci stessi è, da ritenersi, altrettanto trascurabile e che, pertanto, per le discariche di inerti in esercizio, che continueranno a ricevere esclusivamente detti rifiuti, è possibile derogare alla realizzazione della prevista rete per la raccolta del percolato purché vengano, opportunamente monitorate le acque di falda sottostanti attraverso la realizzazione, così come previsto dalla normativa in vigore, di almeno un pozzo a monte e due a valle tenendo conto della direzione della falda;

PRESO ATTO, fermo restando quanto sopra richiamato, della necessità di rivedere gli importi delle garanzie finanziarie riportate nella DGR 4100/99 e relative alle discariche di seconda categoria tipo II A, per commisurarle ai ridotti rischi di inquinamento derivanti dalle attività in questione;

PRESO ATTO, comunque, dell'obbligo da parte dei gestori delle suddette discariche di attenersi, in fase operativa, di chiusura e post operativa a quanto innovato dal D.Lgs. 36/03, poiché le procedure nello stesso richiamate, consentono di prevenire e ridurre l'inquinamento secondo le disposizioni del D.Lgs. 372/99;

per quanto in premessa

DECRETA

1. di prendere atto di quanto riportato nell'art. 14 della direttiva 1999/31/CE in merito all'impossibilità di valutare, in fase di adeguamento delle discariche alla nuova normativa di riferimento, i requisiti di ubicabilità delle discariche già esistenti;
2. di esentare i gestori delle discariche di II categoria tipo A, che, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 36/03, hanno richiesto di classificare la discarica in "Discarica per rifiuti inerti" e che decidono di ricevere presso i lotti funzionali già operativi solamente i rifiuti richiamati nella Tab. 3 del DM 13 marzo 2003 e, comunque, limitatamente a detti lotti - che dovranno in ogni caso essere chiusi entro il 16 luglio 2009 - dal prevedere nel citato piano e, pertanto, di realizzare le opere richiamate al punto 1.2.2 del citato D.Lgs. nonché di prevedere e realizzare di impianti di captazione del percolato;
3. relativamente alle discariche per le quali il gestore ritiene che il periodo di esercizio stimato oltrepassi la su richiamata data, le stesse, all'interno del piano di adeguamento, dovranno

M




COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO



(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)

- essere suddivise in più lotti funzionali al fine di rispettare i limiti temporali previsti dalla legge. I lotti in coltivazione, oltre tale data, dovranno essere allestiti conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.36/03;
4. di fissare, relativamente ai lotti di discarica richiamati nel punto 2, il periodo della gestione post operativa in anni 5 dall'approvazione della chiusura degli stessi. Lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14 comma 2 al termine di detto periodo potrà essere effettuato a condizione che non vengano rilevate, relativamente alle acque sotterranee, situazioni di inquinamento riconducibili alla discarica;
 5. di prescrivere ai gestori delle discariche, fermo restando gli obblighi occorrenti in fase di esercizio, chiusura e di gestione di post esercizio richiamati nel D.Lgs. 36/03, di realizzare, in tempi brevi e certi, da definirsi all'atto dell'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del citato art. 17, la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee che preveda, in relazione all'estensione della discarica, almeno un pozzo a monte e due a valle, tenendo conto della direzione di falda;
 6. di prescrivere, altresì, la presentazione, in tempi brevi e certi da definirsi all'atto dell'adozione del provvedimento di cui al richiamato art. 17 comma 4, di un elaborato riportante la verifica in corso d'opera del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione - discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture, anche ai sensi del D.M. dei Lavori Pubblici dell'11 marzo 1988 condotte, nel caso di comuni soggetti a rischio sismico, in condizioni dinamiche - nonché nelle fasi di ripristino ambientale, gestione post operativa e di sorveglianza e controllo. Tali verifiche dovranno essere previste almeno con cadenza annuale;
 7. di determinare, per i lotti di discarica di cui al punto 2, l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestare a copertura dei rischi conseguenti alle operazioni di gestione, chiusura, e di sistemazione dell'area occupata dall'impianto chiuso, come somma delle sotto riportate componenti:
 - a. 1,25 Euro per mc calcolato sulla capacità totale di riempimento;
 - b. 5 euro al mq calcolato al piano campagna di superficie effettiva finale di ricopertura;
 6. di determinare, per i lotti di discarica di cui al punto 2, l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestare a copertura della gestione successiva alla chiusura in 1 euro mc calcolato sulla capacità totale del lotto in esercizio;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)



7. di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda, visti i ridotti tempi a disposizione, a dare massima diffusione al presente atto, anche attraverso la pubblicazione sul BURL Lazio.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Pietro Marrazzo

DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
Il Direttore
Agostino Colru





COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

Nella qualità di Soggetto Attuatore
(Decreto Commissariale n. 49 del 21 luglio 2005)

ALLEG. alla DELIB. N. 516 del
DEL 18 LUG. 2008

DECRETO N. 49 DEL 7-6-07



OGGETTO: procedura per determinazione della tariffa minima di accesso nelle discariche per rifiuti inerti

Il Soggetto Attuatore

- VISTA la Direttiva 1999/31/CEE relativa alle discariche di rifiuti;
- VISTO il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 – norme in materia ambientale – ed in particolare la parte IV – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati dello stesso;
- VISTO il D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- VISTE le Ordinanze del Ministero dell'Interno Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile nn. 2992 del 23 giugno 1999 e 3109 del 28 febbraio 2001;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 3249 del 8 novembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio di Roma e provincia, nonché gli interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
Il Direttore



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002, concernente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio;

VISTO il Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili per l'intero territorio della Regione Lazio, adottato con decreto commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, allo scopo di individuare gli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza nell'ambito del territorio regionale;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999, 15 dicembre 2000, 14 gennaio 2002, 10 gennaio 2003, 23 gennaio 2004 e 23 dicembre 2004, 29 dicembre 2005, 1 giugno 2006 e 2 febbraio 2007, con i quali è stato dichiarato, prorogato ed esteso, sino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e Provincia e nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;


VISTO il Decreto Commissariale n. 49 del 21 luglio 2005, con il quale il dott. Stefano Laporta è stato nominato Soggetto Attuatore delle attività di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 novembre 2002;

VISTO il Decreto Commissariale n. 52 del 12 giugno 2003 con il quale il dott. Arcangelo Spagnoli è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del Piano degli Interventi di Emergenza;

VISTO il decreto n. 39 del 30 giugno 2005 con il quale il Commissario Delegato ha dettato le linee guida per l'approvazione del piano di adeguamento presentato dai gestori delle discariche per rifiuti inerti all'interno del territorio della regione Lazio;

PREMESSO CHE:

- Il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 prevede che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post operativa, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

- tale prezzo, come chiarito dall'art. 10 della Direttiva 1999/31/CE, deve essere determinato per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto, ritenendo, tale determinazione, un ulteriore elemento di garanzia di corretta gestione ambientale degli impianti e di maggiore responsabilizzazione dei gestori.
- nel caso di discariche per rifiuti inerti, fatte salve le deroghe di legge, oltre ai costi di gestione, post gestione e garanzia finanziaria, il suddetto prezzo deve coprire, tutti quegli interventi richiamati nel punto 1.2 dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/03 a protezione del terreno e delle acque.

PRESO ATTO CHE:

- Con decreto n. 39 del 30 giugno 2005 il Commissario Delegato ha dettato le linee guida per l'approvazione del piano di adeguamento presentato dai gestori delle discariche per rifiuti inerti all'interno del territorio della regione Lazio.
- lo stesso decreto prevede che, limitatamente alle discariche in esercizio che ricevono i rifiuti richiamati nella tabella 3 del D.M. 13 marzo 2003 (oggi del D.M. agosto 2005), e comunque fino e non oltre il 16 luglio 2009, i gestori siano esentati dal realizzare le opere richiamate al punto 1.2.2. – Barriera geologica – nonché dalla realizzazione di impianti di captazione del percolato.
- le discariche già autorizzate, pertanto, relativamente agli aspetti realizzativi, restano obbligate, alla sola realizzazione della copertura superficiale finale secondo le disposizioni di cui al punto 1.2.3. del richiamato D.Lgs. 36/03.
- Il medesimo decreto prevede, tra l'altro, un periodo di post gestione di 5 anni, l'attivazione di una garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura, pari ad 1 euro al mc calcolato sulla capacità totale del lotto in esercizio e la predisposizione di un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee che preveda, almeno, la realizzazione un pozzo a monte e due a valle della discarica considerando la direzione della falda sottostante.

PRESO ATTO, INOLTRE CHE:

- con successivi atti di approvazione dei piani di adeguamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/03, il Commissario ha provveduto a quantificare in via provvisoria la tariffa di accesso in discarica per



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

rifiuti inerti in 9,71 euro/tonnellata, rimandando, ad atti specifici e puntuali la determinazione del valore definitivo per ciascuna discarica.

- si rende, necessario, individuare un criterio generale quale presupposto alla determinazione definitiva della tariffa, che sia in linea con tutte le indicazioni di legge e che basi la quantificazione dei costi su dati oggettivi in termini di quantità, volume e prezzo unitario di riferimento.

CONSIDERATO che la determinazione della tariffa deve discendere dall'analisi delle spese di investimento, delle spese di gestione operativa, e delle spese di gestione post operativa. In particolare:

- le spese di investimento devono includere i costi tecnici (progettazione, piani di adeguamento, direttori tecnici ecc...), i costi di costruzione (di impermeabilizzazione - se necessario - , di copertura finale e recupero ambientale del sito), l'acquisto di mezzi d'opera, di attrezzature ed impianti.
- la copertura finale, dovendo isolare i rifiuti dall'esterno, deve essere realizzata, in ogni sua fase, attraverso l'utilizzo di materiali e prodotti idonei di uso commerciale. E' escluso, pertanto, l'utilizzo di rifiuti inerti.
- le spese di gestione operativa devono includere il costo del personale, il costo dei monitoraggi sia ambientali che di caratterizzazione del prodotto, le garanzie finanziarie, gli affitti, le spese di manutenzione, i costi di funzionamento ed amministrativi.
- per manutenzione si deve intendere manutenzione fiscale e per costi di assicurazione e fidejussione, il premio riconosciuto alla Banca/assicurazione (di norma < dell'1%).
- le spese di gestione post operativa devono riguardare, almeno, i monitoraggi e le manutenzioni sulle strutture per un periodo di almeno 5 anni.

CONSIDERATO, inoltre che, i prezzi unitari di riferimento sono rinvenibili, in primo luogo, dai prezziari regionali - per quanto attiene i costi di realizzazione, chiusura e manutenzione - dai contratti collettivi di lavoro - per quanto attiene la spesa del personale - dai prezzi di mercato, per quanto non esplicitamente determinato dalla legge, regolamenti o atti amministrativi;

VISTE le tabelle allegate, predisposte dagli Uffici, che si ritiene possano costituire un valido elemento di riferimento per la determinazione della tariffa di accesso in discarica per rifiuti inerti;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

RITENUTO che le stesse siano state redatte considerando tutti gli obblighi che la Legge pone a carico dei gestori delle discariche di rifiuti inerti per quanto attiene la realizzazione, la gestione, la chiusura e la post gestione della discariche stesse;

RITENUTO, inoltre, necessario omogeneizzare, tra loro, i piani finanziari presentati dalle società all'atto della richiesta di approvazione del piano di adeguamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/03, attraverso l'adozione di specifici schemi finanziari;

DECRETA

1. di approvare le schede tecnico finanziarie funzionali alla determinazione della tariffa di accesso in discarica di rifiuti inerti che allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere, tali schede alle società che gestiscono discariche di rifiuti inerti affinché provvedano alla compilazione delle stesse;
3. di stabilire che gli Uffici, provvedano alla determinazione della tariffa di accesso in discarica per rifiuti inerti basandosi sui dati forniti dalle società attraverso le suddette schede e comparando gli stessi con altri valori presenti sul mercato, con i prezzi regionali e con i contratti collettivi di lavoro;
4. la tariffa, una volta determinata, costituirà limite minimo a garanzia della corretta gestione della discarica.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica:

dott. Stefano Laporta


DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
Il Direttore
Agostino Colnaghi



**Schede per la determinazione della tariffa di accesso nelle
discariche di rifiuti inerti**

Dati caratteristici dell'impianto

Voce	Descrizione Voce	U.M.	Valore
A	Superficie interessata dalla discarica	mq	
B	Volume disponibile	mc	
C	Conferimenti giornalieri	mc	
D	Giorni di funzionamento dell'impianto	n.	
E	Ore di funzionamento dell'impianto	n.	
G	Rapporto peso/ volume rifiuto	%	
H = CXD	Tonnellate smaltite in un anno	t	
I = H : G	Volume utilizzato in un anno	mc	
L = B : I	Vita attesa della discarica	Anni	
M	Barriera geologica naturale	si/no	
N	Pozzi di monitoraggio falde	si/no	
O	Impianto captazione percolato	si/no	



Spese di investimento

	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Costo Totale
A	Costi tecnici			0
A1	Studi ed indagini preliminari			0
A2	Progettazione della discarica comprensiva della redazione di tutti gli elaborati grafici e alfanumerici			0
A3	Consulenze specialistiche (geologo, agronomo ecc...)			0
A4	Piano di adeguamento ai sensi del D. Lgs. 36/03			0
A5	Direzione Lavori			0
B	Costi di costruzione			0
B1	Acquisto terreno			0
B2	Movimentazione terra			0
B3	Barriera geologica artificiale S= 50 cm			0
B31	Impianto captazione percolato			0
B4	Realizzazione Capping			0
B4 a	Terreno vegetale di copertura s= 1 m			0
B4 b	Strato drenante in ghiaia l ghiaietto s = 50 cm			0
B4 c	Strato min. compatto a bassa conducibilità s= 50 cm			0
B4 d	Strato drenante in ghiaia o ghiaietto s= 15 cm			0
B5	Recupero ambientale			0
B5 a	semina e rullaggio			0
B5 b	Piantumazione specie arbustive e siepi di mascheramento			0
B6	Pozzo a servizio dell'impianto			0
B7	Pesa			0
B8	Recinzione			0
B9	Strade di accesso e viabilità interna			0
B10	Realizzazione pozzi spia monitoraggio falda			0
C	Attrezzatura e mezzi d'opera			0
C1	Pala gommata			0
C2	Altri veicoli			0
C3	Pompa + Tubazioni per sollevamento acqua da pozzo			0
C4	Sistema di idranti per umidificazione piste e cumulo			0
C5	Baraccamenti comprensivi di arredamento ufficio + hardware e software gestione			0
C6	Illuminazione interna ed esterna			0
C7	Impianto antincendio			0
D	Totale			0
E	Volume disponibile in mc			0

P/E Costo investimento/mc disponibili

#DIV/0!



Spese per la gestione operativa

Voce	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Costo annuo
A	Costi per servizi			0
A1	Consulenze tecniche specifiche			0
A2	Monitoraggio pozzi spia con prelievo di campioni ed esecuzione analisi di laboratorio			0
A3	Manutenzione e riparazione pozzi			0
A4	Assicurazioni e fidejussioni			0
A4 a	Assicurazione mezzi meccanici			0
A4 b	Assicurazione impianto (R.C)			0
A4 c	Fidejussioni D.Lgs. 152/06			0
A5	Caratterizzazione rifiuti - analisi almeno ogni 5.000 mc			0
B	Costo per godimento beni di terzi			0
B1	Leasing			0
B2	Affitto ed utilizzo aree			0
C	Costi relativi alle materie di consumo ed alle merci			0
C1	Carburante mezzi d'opera			0
C2	Manutenzione e riparazione mezzi d'opera e impianti			0
C3	Acqua			0
C5	Costi amministrativi comprensivi di utenze, cancelleria, spese postali ecc.			0
D	Costo del personale			0
D a	Personale tecnico			0
D b	Personale amministrativo			0
D c	Operai			0
E	Totale			0
F	Volume annuo utilizzato in mc			0
G = E/F	Spese gestione operativa annua/volume utilizzato			#DIV/0!





Spese di gestione post operativa

Voce	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Costo annuo	Costo totale
A	Costi per servizi				
A1	Costi per consulenze tecniche			0	0
A2	Monitoraggio pozzi spia con prelievo di campioni ed esecuzione analisi di laboratorio			0	0
A3	Manutenzione e riparazione pozzi			0	0
A4	Assicurazioni e fidejussioni			0	0
B	Affitto ed utilizzo aree			0	0
C1	Manutenzione e riparazione mezzi d'opera e impianti			0	0
C2	Manutenzione del verde			0	0
C3	Manutenzione opere di capping			0	0
C4	Manutenzione recinzione			0	0
C5	Acqua			0	0
C6	Costi amministrativi comprensivi di utenze, cancelleria, spese postali ecc.			0	0
D	Costo del personale			0	0
D a	Personale tecnico			0	0
D b	Personale amministrativo			0	0
D c	Operai			0	0
E	Totale			0	0
F	Volume disponibile in mc				0
G = E/F	Costo di post gestione/mc disponibili				#DIV/0!






Determinazione della tariffa

Voce	Costo per mc
Costo investimento/mc disponibili	#DIV/0!
Spese gestione operativa annua/volume utilizzato	#DIV/0!
Costo di post gestione/mc disponibili	#DIV/0!
Totale mc	#DIV/0!
Rapporto peso/ volume rifiuto	
Totale ton.	#DIV/0!





COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

Nella qualità di Soggetto Attuatore
(Decreto Commissariale n.49 del 21 giugno 2005)

ALLEG. alla DELIB. N. 516
18 LUG. 2008 *lus*
DEL

DECRETO n. 67 del 2-7-2007

Oggetto: Criteri tecnici per la realizzazione e la gestione dei centri di conferimento (Ecocentro) e delle aree attrezzate di raggruppamento (Trasferenze)

IL SOGGETTO ATTUATORE



VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005 concernente "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 che individua i rifiuti non pericolosi da sottoporre alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell'art. 33 del citato D.Lgs. 22/97;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999, 15 dicembre 2000, 14 gennaio 2002, 10 gennaio 2003, 24 gennaio 2004, 23 dicembre 2004, 29 dicembre 2005, 31 maggio 2006 e del 2 febbraio 2007 con i quali è stato dichiarato, prorogato ed esteso, sino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e Provincia e nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

VISTE le Ordinanze del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile nn. 2992 del 23 giugno 1999 e 3109 del 28 febbraio 2001;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 ottobre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio di Roma e provincia, nonché interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio – economico – ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

PRESO ATTO che l'art. 1 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001 dispone che i poteri conferiti al Commissario delegato sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza e che, pertanto, in virtù del citato D.P.C.M. 31 maggio 2006, gli stessi sono esercitabili sino alla data del 31 gennaio 2007;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002, concernente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio;

VISTO il Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della Regione Lazio, adottato con Decreto Commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, allo scopo di individuare gli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza nell'ambito del territorio regionale;

VISTO il Decreto Commissariale n. 49 del 21 giugno 2005, con il quale il dott. Stefano Laporta è stato nominato Soggetto Attuatore delle attività di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 novembre 2002;

VISTO il Decreto Commissariale n. 52 del 12 giugno 2003 con il quale il dott. Arcangelo Spagnoli è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano degli Interventi di Emergenza;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 609 del 17 febbraio 2004;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

VISTE le sentenze della Cassazione Penale nn. 34665 del 28 settembre 2005, 45084 del 26 ottobre 2005 e 7285 del 22 febbraio 2007;

PRESO ATTO che, differentemente da quanto interpretato dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 609/2004, la Corte di Cassazione Penale chiamata, come sopra riportato, per tre volte, ad esprimersi sulle "ecopiazze" (aree comunali nelle quali i cittadini conferiscono in modo differenziato alcuni rifiuti urbani), ha ribadito che tale attività deve essere considerata "stoccaggio di rifiuti" - nella forma di deposito preliminare (D15) per lo smaltimento o della messa in riserva (R13) per il recupero - e, pertanto, un'attività tramite la quale "il deposito entra nella sfera pericolosa dello smaltimento e del recupero" che la legge richiede "sia preventivamente controllata dall'autorità amministrativa". Pertanto, il Comune e/o altro soggetto interessato, deve ottenere l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152 ovvero effettuare la comunicazione di cui agli artt. 214 -216 del medesimo D.Lgs.;

PRESO ATTO che la lacuna normativa che ha portato ad una differente interpretazione in materia da parte degli organi giurisdizionali, ha, comunque, generato comportamenti differenziati in fase di costruzione e messa in esercizio dei suddetti impianti da parte degli enti locali interessati;

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra riportato, necessario in attesa di chiarimenti normativi in merito, a tutela dell'Amministrazione pubblica e nel rispetto dei principi di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, opportuno assumere, in materia, una posizione restrittiva prevedendo, per tali strutture, l'applicazione delle procedure autorizzative previste dal D.Lgs. 152/06 e su richiamate;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di uniformare a tale posizione anche le strutture già in essere al fine di garantire una maggiore tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di fornire, in materia precise ed utili indicazioni tecnico organizzative sia ai gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, sia agli enti locali interessati e/o delegati al rilascio delle autorizzazioni e all'esercizio delle strutture in oggetto e che, a diverso titolo, sono coinvolti nell'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani;

VISTO l'elaborato denominato " Criteri tecnici per la realizzazione e la gestione dei centri di conferimento (Ecocentro) e delle aree attrezzate di raggruppamento (trasferenza) predisposto dalla Struttura Commissariale sulla base dell'esperienza acquisita nel corso della propria attività;

CONSIDERATO che alla luce delle indicazioni sopra riportate, l'opportunità di portare a conoscenza degli organi regionali, comunali e provinciali i criteri tecnici che consentano, a parere della Struttura Commissariale, di uniformare le iniziative di detti organi nelle realizzazione degli interventi in questione;

ACQUISITO su detto elaborato il parere della Commissione Tecnico Scientifica di cui alla citata Ordinanza 3249/03 nella seduta del 22 giugno 2007;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato "criteri tecnici per la realizzazione e la gestione dei centri di conferimento (Ecocentro) e delle aree attrezzate di raggruppamento (trasferenza) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 27/98" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che i centri di conferimento (Ecocentro) e delle aree attrezzate di raggruppamento (trasferenza) comunali o consortili esistenti sono autorizzati, per consentirne



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

l'adeguamento senza influire negativamente sul sistema di raccolta urbana, a proseguire la propria attività per un periodo di 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul BUR Lazio a condizione che i gestori e/o gli enti proprietari:

- a) si impegnino, qualora necessario, entro il termine di 180 giorni previsto, ad adeguare a livello strutturale, gli impianti in questione, ai su richiamati criteri tecnici;
- b) presentino, per ottenere le autorizzazioni di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BUR Lazio, un progetto di adeguamento da redigersi in conformità a quanto riportato nell'appendice 2, con allegata una specifica relazione che attesti l'idoneità del sito in relazione all'attività in essere e ad eventuali vincoli paesistici, ambientali e di uso civico esistenti;
- c) adeguino la gestione delle strutture in questione ai criteri tecnici approvati, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;
- d) in attesa di adeguamento ai criteri tecnici, le strutture esistenti non dotate di idonea pavimentazione non potranno accettare rifiuti pericolosi e/o liquidi. I rifiuti pericolosi e/o liquidi presenti in dette strutture dovranno essere avviati a smaltimento o recupero entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
- e) per le strutture esistenti e per le strutture per le quali è intervenuta la formale approvazione dell'intervento da parte dell'Ente interessato alla data di pubblicazione del presente provvedimento, non si applicano i criteri di localizzazione di cui al punto 5, purché non sussistano motivi ostativi di carattere paesaggistico ambientale o di uso civico.

Il Dipartimento Istituzionale – Direzione Regionale Attività della Presidenza – Area Rifiuti, le Amministrazioni Provinciali e l'ARPA potranno, per quanto di




**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO**


(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

competenza, integrare il presente Decreto con proprie ulteriori disposizioni affinché gli impianti esistenti possano essere agibili, garantendo così la continuità del servizio, qualora non rileveranno elementi ostativi al riguardo.

Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Dott. Stefano Laporta





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ufficio del


COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



**Criteria tecnici per la realizzazione e la gestione dei centri di
conferimento (Ecocentro) e delle aree attrezzate di
raggruppamento (Trasferenze), ai sensi dell'art. 14 della L.R.**

27/98



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

1. OGGETTO E DEFINIZIONI.


Con il presente documento si definiscono le linee guida per la realizzazione e la gestione delle principali strutture di servizio alle raccolte differenziate: i centri comunali di conferimento o ecocentri e le aree attrezzate di raggruppamento.

Il **centro di conferimento (Ecocentro)** è un'area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento; ha la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e può diventare un punto di raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti nel territorio comunale che producono rifiuti urbani o ad essi assimilati. Un ecocentro deve necessariamente prevedere la presenza costante, nei momenti di apertura al pubblico, di operatori che sorvegliano il conferimento dei rifiuti e permettano un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima del loro prelievo e avvio a recupero o a smaltimento.

L'ecocentro può assumere anche la funzione di vero e proprio "centro servizi", qualora venga attrezzato anche con strutture dedicate al rapporto anche di comunicazione tra gestore e cittadini.

Nei centri maggiori (indicativamente oltre i 25.000-30.000 abitanti) l'ecocentro dovrebbe essere organizzato preferibilmente su più sedi ubicate in quartieri distinti, mentre nei centri minori (indicativamente al di sotto dei 1.000 abitanti) può avere valenza sovracomunale, qualora le distanze tra i vari centri abitati lo consentano.

Le **aree attrezzate di raggruppamento (Trasferenze)** sono strutture presidiate e non aperte al pubblico, a supporto dell'organizzazione del servizio di raccolta e utilizzate dagli operatori del servizio per ottimizzare i successivi trasporti dei materiali da raccolta differenziata e dei rifiuti indifferenziati ai successivi impianti di recupero o smaltimento. In tali aree si svolgono le operazioni di movimentazione e stoccaggio per partite omogenee di materiali (ad esempio varie tipologie di ingombranti) in assenza di processi di trattamento.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)




Le aree di raggruppamento possono essere adiacenti agli ecocentri in modo da razionalizzare gli spostamenti dei mezzi che dovrebbero trasportare i rifiuti verso gli impianti di smaltimento/recupero, ma è opportuno che ne siano fisicamente separati, in quanto, anche per motivi di sicurezza, non deve essere consentito, ai conferitori diretti di rifiuti, l'accesso in zone utilizzate dai mezzi del servizio di raccolta e trasporto. In ogni caso, qualora ecocentri e aree attrezzate di raggruppamento non siano separati fisicamente, non devono poter essere svolte operazioni di travaso e trasbordo dei rifiuti durante l'orario di apertura al pubblico per il conferimento diretto di rifiuti da parte dei cittadini.

Non rientrano nell'ambito delle presenti linee guida:

- le isole ecologiche, ovvero le aree non custodite e non necessariamente recintate, che ospitano contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani da parte dei privati cittadini, generalmente localizzate in posti facilmente accessibili come bordi stradali; non sono soggette ad alcuna autorizzazione ai sensi della vigente normativa nazionale sui rifiuti in quanto rientrano nelle operazioni di raccolta;
- i centri/piattaforme di stoccaggio-valorizzazione, legati sia all'ottimizzazione del servizio di trasporto che alla valorizzazione dei rifiuti destinati ad impianti di recupero/trattamento/smaltimento; queste strutture, nelle quali si effettuano operazioni di pulizia, selezione, pressatura, imballaggio e stoccaggio, sono soggette alle autorizzazioni in procedura ordinaria o in procedura semplificata.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E REGIME AUTORIZZATIVO.

Il D.Lgs. 22/97 prima e il D.Lgs. 152/06 poi, non riportano definizioni in merito agli ecocentri e alle aree attrezzate di raggruppamento lasciando indeterminata la loro collocazione all'interno del processo di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento del rifiuto.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

Detta indeterminatezza ha portato nel tempo ad interpretazioni giurisprudenziali difformi tra chi, come riportato nella sentenza n. 609 del 17 febbraio 2004 del Consiglio di Stato, ritiene non assoggettabili tali strutture alle autorizzazioni richiamate nel D.Lgs. 152/06 in quanto funzionali alle attività di raccolta (collocabili, pertanto, prima del trasporto ai centri di recupero o smaltimento) e chi, come riportato nelle sentenze della Corte di Cassazione Penale nn. 34665 del 28 settembre 2005, 45084 del 26 ottobre 2005 e 7285 del 22.02.2007, le ritiene, al contrario, dei veri e propri impianti di stoccaggio dei rifiuti e, pertanto, soggetti alle autorizzazioni di legge.

Entrambe le posizioni evidenziano, in ogni caso, la necessità, da parte dell'Amministrazione Pubblica, di effettuare una valutazione complessiva sugli effetti che dette strutture possono avere sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.

Per tale motivo, in attesa di chiarimenti normativi in merito, si ritiene, a tutela dell'Amministrazione pubblica e nel rispetto dei principi di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, di poter assumere, in materia, una posizione restrittiva prevedendo, per tali strutture, l'applicazione delle procedure autorizzative previste dal D.Lgs. 152/06 ed in particolare:

- qualora nelle strutture in argomento si vogliano eseguire le semplici operazioni di messa in riserva, ai fini del recupero, dei rifiuti di cui agli art. 214-216 del D. Lgs. n. 152/2006, le autorizzazioni possono essere ottenute seguendo le procedure semplificate di cui ai medesimi articoli, oppure seguendo le procedure di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006;
- qualora si vogliano eseguire operazioni di messa in riserva ai fini del recupero di rifiuti non ricadenti nelle fattispecie degli art. 214-216 del D. Lgs. n. 152/2006 e/o operazioni di deposito preliminare, le autorizzazioni possono essere ottenute seguendo le procedure di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.

Nel caso si richieda l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, l'istanza dovrà riguardare anche la messa in esercizio degli impianti e dovrà essere accompagnata dalla documentazione richiamata nell'appendice n. 2 alle presenti linee guida.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)


La messa in esercizio degli ecocentri e alle aree attrezzate di raggruppamento, nel caso in questione, è comunque condizionata a specifica comunicazione di inizio attività da inoltrarsi alla Provincia territorialmente competente con allegato il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed il controllo statico e tecnico- amministrativo.

In entrambi i casi su richiamati, la domanda di autorizzazione deve essere presentata dall'ente titolare del centro e/o dell'area attrezzata di raggruppamento (Comune o Ente che svolge il servizio di raccolta) e deve individuare il soggetto gestore, il nominativo del responsabile del controllo per conto del medesimo Ente e il nominativo del responsabile tecnico per conto del predetto gestore.

3. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL GESTORE.

L'Ente titolare dell'autorizzazione del centro di conferimento è tenuto a dare adeguata informazione ai cittadini, tramite affissione di comunicati presso la sede del Comune o dei Comuni serviti o mediante specifica campagna informativa (ad esempio con il volantinaggio domiciliare), circa l'esistenza dell'ecocentro e le modalità di conferimento in esso praticate.

Il gestore del centro di conferimento e dell'area attrezzata di raggruppamento è assoggettato all'obbligo di tenere il registro di carico/scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006, da compilarsi, almeno alla fine della giornata, con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani presi in carico (provenienti dalla raccolta e/o dai conferimenti diretti dei cittadini) e avviati ai successivi impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni. Qualora le strutture in argomento non dispongano di una pesa le annotazioni sul predetto registro dei quantitativi di rifiuti possono avvenire in termini volumetrici.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

I rifiuti conferiti dall'ecocentro e dall'area di raggruppamento ai successivi impianti di recupero o smaltimento devono essere accompagnati dai necessari formulari di identificazione previsti dall'art. 193 del citato D. Lgs. n. 152/2006.

Si evidenzia che i rifiuti originati dalle attività di gestione dell'ecocentro o dell'area di raggruppamento (ad esempio i fanghi e gli oli prodotti nell'eventuale impianto di trattamento delle acque ad esso dedicato), devono essere classificati come rifiuti da attività di servizio ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006; pertanto tali tipologie di rifiuti devono essere prese in carico e devono essere adeguatamente smaltite e accompagnate dall'apposito formulario durante il trasporto agli impianti idonei.


Il titolare dell'autorizzazione, nella comunicazione annuale alla sezione regionale del catasto rifiuti, fatta ai sensi dell'art. 189, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, deve comprendere anche i dati dei rifiuti urbani raccolti presso i centri di conferimento.

Si ricorda, inoltre, che il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria corrispondente all'attività esercitata (gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato).

4. RIFIUTI CONFERIBILI.

I centri di conferimento e le aree di raggruppamento di cui alle presenti linee guida sono destinati esclusivamente al ricevimento dei rifiuti urbani o loro frazioni, nonché dei rifiuti ad essi assimilati, prodotti da utenze domestiche e assimilate, provenienti dal territorio di competenza, e conferiti direttamente da cittadini e/o dagli operatori della raccolta differenziata e gestori del servizio pubblico.

Tra i rifiuti di cui sopra saranno preferibilmente conferiti negli ecocentri i rifiuti la cui raccolta risulta non agevole per il servizio pubblico e che il cittadino sceglie di conferire direttamente con mezzo proprio. Si richiama a tal proposito l'art. 193 del D. Lgs. n.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

152/2006, dal quale si deduce che i rifiuti conferiti dal produttore, in modo occasionale e saltuario, negli ecocentri non hanno bisogno di essere accompagnati da un formulario qualora non eccedano la quantità di 30 kg o 30 l.

Possono essere conferiti negli ecocentri anche i rifiuti classificati pericolosi R.A.E.E. (frigoriferi, apparecchiature fuori uso ...) provenienti da utenze domestiche, o ad esse assimilate ai fini della raccolta, e da distributori che ritirano apparecchiature elettriche o elettroniche destinate ad un nucleo domestico (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2005) purché avviati al recupero; solo in questo caso, infatti, le attività eseguite nelle strutture in argomento possono essere considerate come operazioni di messa in riserva (R13), presupposto per cui l'intervento non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'allegato III alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006.


Tutto ciò premesso, in linea generale, sono conferibili presso gli ecocentri le tipologie di rifiuti individuate dai codici CER riportati in Appendice 1. Relativamente all'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, devono essere rispettate le tipologie e le quantità previste dagli appositi Regolamenti comunali di cui all'art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006. Per i soli rifiuti sanitari si rimanda direttamente all'elenco dei rifiuti assimilati riportato all'art. 2, comma 1, lettera g), del D.P.R. n. 254/03.

Anche nelle aree attrezzate di raggruppamento possono essere conferite tutte le suddette tipologie di rifiuti ai fini della razionalizzazione del servizio di trasporto a distanza con veicoli a maggior capacità di carico, sempre che siano previsti nei regolamenti per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica.

5. CRITERI DI LOCALIZZAZIONE.

Le nuove strutture a servizio delle raccolte differenziate devono essere posizionate sul territorio nel rispetto dei criteri di prossimità ed accessibilità da parte degli utenti serviti.

Nel caso di strutture a servizio di più Comuni, le stesse dovranno essere preferibilmente collocate in posizione baricentrica rispetto ai centri abitati dei diversi Comuni consorziati.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

Preferibilmente, le aree prescelte per ospitare le nuove aree attrezzate di raggruppamento e i centri di conferimento devono essere destinate a tale uso dagli strumenti urbanistici comunali; in alternativa dovranno essere utilizzate le aree con destinazione urbanistica per servizi ed attrezzature ad uso pubblico.

Gli ecocentri e le aree attrezzate di raggruppamento andranno realizzati su aree pianeggianti e su terreni idonei a sopportare i carichi delle pavimentazioni realizzate per la protezione dell'area, dei contenitori dei rifiuti e degli automezzi pesanti utilizzati per il trasporto in ingresso e in uscita.

6. CARATTERISTICHE TECNICO – FUNZIONALI DEI CENTRI DI CONFERIMENTO E DELLE AREE DI RAGGRUPPAMENTO.

Pavimentazione.


La pavimentazione della superficie dedicata al conferimento dei rifiuti, al transito dei veicoli e ad ospitare i cassoni scarrabili deve essere realizzata in modo da costituire un'adeguata protezione dell'area e tutelare il suolo e le acque sotterranee da eventuali contaminazioni dovute a dispersioni accidentali di rifiuti liquidi.

La pavimentazione dovrà consistere almeno in una platea in calcestruzzo di idoneo spessore e di adeguata pendenza che consenta di raccogliere le acque meteoriche e i percolati verso gli appositi pozzetti di raccolta.

Dovrà essere evitata la formazione di eventuali ristagni d'acqua.

Contenitori dei rifiuti

I rifiuti devono essere depositati in cassoni scarrabili a tenuta stagna e dotati di copertura anche amovibile in modo da impedire il dilavamento degli stessi rifiuti ed evitare la dispersione di colaticci; ciò vale in modo particolare per i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale, in quanto essi possono contenere acque di lavaggio delle strade e pertanto possono rilasciare eluati. I cassoni che ricevono rifiuti di natura putrescibile (secco residuo e organico da raccolta differenziata) devono essere dotati di coperture a tenuta atte ad evitare la dispersione di odori.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)




I rifiuti liquidi, anche non pericolosi, vanno depositati in contenitori idonei, in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto, e collocati in aree coperte. I medesimi contenitori dovranno essere collocati in un bacino di contenimento impermeabile, di capacità pari ad un terzo della capacità complessiva dei contenitori per rifiuti liquidi, e comunque non inferiore alla capacità del contenitore per rifiuti liquidi più grande e con fondo dotato di idonea pendenza in grado di convogliare eventuali colaticci verso un apposito pozzetto di raccolta a tenuta stagna. I liquidi raccolti dal predetto pozzetto dovranno essere asportati ed allontanati mediante autobotti verso un impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. Si dovrà comunque provvedere all'asportazione ed all'allontanamento delle acque raccolte nei citati pozzetti dopo ogni eventuale fenomeno di dispersione accidentale di rifiuti liquidi.

Alcune tipologie di rifiuti solidi non deteriorabili e non contenenti sostanze potenzialmente pericolose, come ad esempio i rifiuti inerti provenienti da attività di manutenzione delle utenze domestiche o di giardini e parchi possono essere depositati in piazzole scoperte impermeabilizzate e dotate di cordoli in calcestruzzo di altezza adeguata al fine di evitare la commistione tra differenti tipologie di rifiuto; la pavimentazione delle stesse piazzole dovrà, inoltre avere pendenze adeguate per il convogliamento delle acque meteoriche potenzialmente contaminate, verso la rete di raccolta appositamente dedicata.

Analoga sistemazione potrà essere prevista anche per i beni durevoli per uso domestico. In tale ultimo caso dovranno essere previste apposite coperture e dovranno essere adottate tutte le precauzioni richiamate nel D.Lgs. 151/05 in materia di gestione dei RAEE. I contenitori e le piazzole di deposito devono essere corredati da apposita cartellonistica che faciliti il corretto conferimento delle frazioni differenziate da parte degli utenti; ogni cartello deve riportare, per ciascun contenitore/piazzola, una chiara descrizione della tipologia di rifiuto ammessa, integrata da un elenco di oggetti e materiali di uso comune riconducibili alla specifica tipologia nonché da disegni e schemi.

Gestione ed eventuale trattamento in loco delle acque, dei percolati e delle acque di lavaggio dei piazzali.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

Le acque meteoriche di prima pioggia, le acque di lavaggio dei piazzali e i percolati dovranno essere preferibilmente convogliate ad un idoneo impianto di trattamento in loco, caratterizzato almeno dalle seguenti fasi:

- decantazione,
- disoleatura.

Le acque, così depurate, prima dello scarico, dovranno essere inviate all'apposito pozzetto di ispezione di capacità adeguata al fine di consentire le operazioni di campionamento da parte dell'Autorità di controllo competente.


Qualora non sia prevista la realizzazione di un impianto di trattamento in loco, le acque meteoriche di prima pioggia, le acque di lavaggio dei piazzali e i percolati, devono essere raccolti e convogliati in apposite vasche a tenuta stagna, e devono essere asportati ed allontanati mediante autobotti verso un impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. Il sistema di raccolta delle acque deve prevedere la possibilità di uno scarico delle acque di seconda pioggia, caratterizzate ormai da un ridotto carico inquinante, direttamente in fogna, previa autorizzazione del soggetto gestore della rete fognaria, o in un corpo idrico superficiale o sul suolo.

Poiché è necessario che nell'ecocentro venga realizzato un locale ad uso guardiania – ufficio dotato di servizi ed eventuale magazzino, si sottolinea la necessità di un sistema per il trattamento delle acque sanitarie reflue a norma di legge, qualora non sia possibile l'allaccio alla rete fognaria cittadina.

In ogni caso, dovrà essere preventivamente ottenuta l'autorizzazione allo scarico ai sensi di Legge.

Viabilità interna e recinzione perimetrale.

La viabilità interna al centro di conferimento e all'area di raggruppamento deve essere ben segnalata e di facile lettura per agevolare il conferimento da parte dell'utenza; dovranno essere previsti appositi spazi destinati al parcheggio delle autovetture, nonché rampe sopraelevate di dimensioni e caratteristiche tecniche adeguate qualora le stesse siano previste per le operazioni di scarico dei rifiuti (in particolare di materiali ingombranti o pesanti) nei cassoni .



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



L'intera area dovrà essere recintata con una rete di altezza non inferiore a 2 m e dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arbustive ed arboree autoctone lungo tutto il perimetro al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto e costituire un'idonea barriera frangivento. La recinzione dovrà essere realizzata in modo da scongiurare intrusioni da parte di animali o persone, mentre la piantumazione dovrà essere effettuata in modo tale da facilitarne la potatura e non ostacolare la manutenzione di eventuali reti tecnologiche interferenti. Deve essere ben visibile il divieto di abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuti al di fuori ed in adiacenza dell'impianto e deve comunque essere garantito il ritiro giornaliero di quanto eventualmente vi si trovasse scaricato abusivamente.

L'accesso all'impianto dovrà essere chiuso con apposito cancello; all'entrata deve essere visibile apposita cartellonistica recante le caratteristiche del centro di raccolta e gli orari di apertura all'utenza.

Impianti di illuminazione e antincendio.


L'ecocentro o l'area di raggruppamento deve essere dotato di un adeguato impianto di illuminazione, da lasciare preferibilmente in funzione nelle ore notturne per una sua più facile sorveglianza e per scoraggiare l'accesso da parte di persone non autorizzate. Dovranno essere previsti anche idonei presidi antincendio conformi alle norme vigenti sulla sicurezza in ambienti pubblici ed essere ottenuto il parere di conformità dei Vigili del Fuoco qualora rientri nei requisiti di cui al D.M. 16.02.82.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DEI CENTRI DI CONFERIMENTO E DELLE AREE ATTREZZATE DI RAGGRUPPAMENTO.

Apertura al pubblico.

I giorni e gli orari di apertura al pubblico degli ecocentri comunali devono essere stabiliti in funzione delle esigenze degli utenti serviti, pertanto ne è consigliata l'apertura pomeridiana e durante il sabato e/o la domenica.

Durante gli orari di apertura al pubblico l'accesso agli utenti può essere ammesso solo in presenza di operatori preposti all'accettazione, al controllo sulla qualità dei rifiuti e ad



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



agevolare il conferimento da parte degli utenti. In particolare le operazioni di conferimento da parte dell'utenza esterna devono essere seguite dal personale di controllo che ha anche l'obbligo di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e di accertare che non vengano occultati all'interno dei materiali conferiti altri rifiuti e materiali non ammessi. Nelle aree attrezzate di raggruppamento potranno operare esclusivamente gli operatori addetti alla raccolta ed al raggruppamento dei materiali.

Gestione dei rifiuti conferiti.

Le operazioni di conferimento e allontanamento dei rifiuti urbani devono essere disciplinate dai regolamenti comunali di cui all'art. 198 del D. Lgs. 152/2006, con apposita sezione nell'ambito più generale della disciplina delle operazioni di raccolta dei rifiuti urbani. Nella gestione delle strutture oggetto delle presenti linee guida devono essere attuate le seguenti prescrizioni gestionali di carattere generale:

- il trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero o smaltimento e tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettro - meccaniche, con conseguenti rischi per la sicurezza dell'utenza, dovranno avvenire al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
- le frequenze di prelievo dei rifiuti conferiti devono essere commisurate alla tipologia degli stessi ed in modo tale da evitarne l'accumulo al di fuori dei contenitori;
- i rifiuti putrescibili e il secco residuo da raccolta differenziata devono essere prelevati almeno ogni 48 ore, in modo da minimizzare la comparsa di odori; è obbligatorio dotare i cassoni di opportuni dispositivi atti ad evitare la dispersione di percolati e odori;
- occorre prestare particolare attenzione alle operazioni di conferimento e movimentazione dei rifiuti ingombranti e pericolosi di origine domestica (ad esempio dei frigoriferi) in modo da evitare la fuoriuscita delle sostanze pericolose in essi contenuti (ad esempio le sostanze lesive dell'ozono); in particolare è necessario che tali rifiuti siano depositati in posizione verticale, che non siano impilati gli uni sugli altri e che siano stoccati in modo distinto e ben ordinato secondo tipologia

COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

omogenea (metallici, non metallici...) in modo da facilitare il successivo trasporto; la loro movimentazione deve essere limitata ed in ogni caso non deve avvenire mediante il cosiddetto "ragno" che potrebbe provocare rotture; non può essere eseguita alcuna operazione di disassemblaggio del materiale ingombrante e/o di separazione della parte del rifiuto contenente sostanze lesive dell'ozono o pericolose;

- le operazioni di lavaggio dei contenitori di rifiuti devono avvenire in un'apposita piazzola realizzata all'interno del centro oppure presso impianti specifici;
- sono consentite sui rifiuti conferiti operazioni di adeguamento volumetrico solo per alcune tipologie, ovvero quelle per cui è possibile il conferimento in scarrabili autocompattanti (carta, cartone e plastica);
- sono escluse tutte le operazioni che modificano la natura del rifiuto, ovvero la sua composizione chimica e/o la sua classificazione del codice CER.

Per quanto riguarda tipologia e quantità massima giornaliera pro-capite dei materiali conferibili dall'utenza domestica, si consiglia il rispetto delle indicazioni riportate in Appendice 1.

Le quantità ivi riportate devono essere considerate indicative ma utile riferimento al fine di evitare il conferimento di rifiuti provenienti da utenze specifiche non assimilate, ai fini della raccolta, alle domestiche. In ogni caso il protocollo operativo dell'ecocentro, che deve far parte integrante del regolamento comunale, deve specificare le quantità massime conferibili giornalmente dalle utenze domestiche e deve esserne assicurato il massimo rispetto.

Sanzioni.

Il regolamento comunale di cui all'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 deve prevedere le sanzioni da irrogare agli utenti che adottino comportamenti difforni dal medesimo regolamento in fase di conferimento diretto.

Compiti del personale in servizio.


COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

Il soggetto gestore dovrà nominare un referente tecnico per l'ecocentro e per l'area attrezzata di raggruppamento, il quale dovrà garantire il coordinamento tecnico ed amministrativo dell'attività, in conformità alle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione ed alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro.

Il personale, opportunamente formato e informato dal datore di lavoro, avrà il compito di:

- riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti al fine di accertare l'effettiva provenienza dei rifiuti urbani e loro assimilati nell'ambito del territorio di competenza;
- verificare la rispondenza del rifiuto conferito all'elenco dei materiali conferibili da parte dell'utenza domestica del Comune di riferimento (o dei Comuni se il centro è di valenza intercomunale);
- assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento, indirizzandoli verso gli idonei contenitori, fornendo loro tutte le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni all'interno dell'impianto e accertando che non vengano occultati, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; in particolare si dovrà porre particolare cura nel conferimento dei rifiuti ingombranti al fine di evitare che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti materiali appartenenti ad altre tipologie di rifiuti;
- aggiornare il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 da compilarsi quotidianamente con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni (almeno denominazione ed indirizzo degli impianti specifici);
- conservare i formulari di trasporto previsti dall'art. 193 del citato D. Lgs. n. 152/2006;
- coordinarsi con gli operatori addetti al trasporto dei rifiuti negli impianti di recupero o smaltimento;
- provvedere alla pulizia del centro e dell'area di raggruppamento nonché alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori dei rifiuti, della recinzione perimetrale e dei locali di servizio ed uffici dedicati alle attività del personale;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria.

8. Centri di conferimento e Aree di raggruppamento esistenti

I centri di conferimento e le aree di raggruppamento esistenti, o per i quali, alla data di pubblicazione dei presenti criteri, è già intervenuta una formale approvazione dell'intervento da parte dell'ente interessato, devono adeguarsi ai criteri su richiamati, per quanto attiene gli aspetti strutturali ed impiantistici, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse.

Per dette strutture non si applicano i criteri di localizzazione di cui al punto 5 purché non sussistano motivi ostativi di carattere paesaggistico ambientale o di uso civico.

A tal fine dovranno presentare, per ottenere le autorizzazioni di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, un progetto di adeguamento da redigersi in conformità a quanto riportato nell'appendice 2, con allegata una specifica relazione che attesti l'idoneità del sito in relazione all'attività in essere anche in relazione ad eventuali vincoli paesistici, ambientali e di uso civico esistenti.

I gestori dovranno, in ogni caso, adeguare la gestione delle strutture in questione ai presenti criteri, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse.

Gli impianti attualmente non dotati di idonea pavimentazione non potranno accettare rifiuti pericolosi e/o liquidi. I rifiuti pericolosi e/o liquidi presenti in detti impianti dovranno essere avviati a smaltimento o recupero entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei presenti criteri.

COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



APPENDICE 1

Elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso gli ecocentri comunali e/o presso le aree attrezzate di raggruppamento, con indicazione delle quantità massime giornaliere pro capite conferibili dalle utenze domestiche

Tipo di rifiuto	Codice CER	Descrizione	Destinazione	Quantità massima pro-capite giornaliera conferibile nell'ecocentro da utenza domestica	Note
Sostanza organica da rifiuto urbano	200108	Residui alimentari e scarti di cucine e mense	Recupero	50 litri	Conferiti principalmente nell'area attrezzata di raggruppamento dal servizio di raccolta. Uso limitato dell'ecocentro
Rifiuti di mercati	200302	Scarti organici da attività mercatale	Recupero	-	Conferiti esclusivamente nell'area attrezzata di raggruppamento
Vetro ed imballaggi in vetro	200102 - 150107	Vetro in bottiglie ed oggettistica	Recupero	Vetro in bottiglie: n. 20 pz Vetro ingombrante n. 2 - 3 pezzi	
Carta - Cartone ed imballaggi cellullosici	200101 - 150101	Carta grafica mista ed imballaggi in carta/cartone	Recupero	250 litri	Conferibile in container autocompattante
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 - 150102	Contenitori per alimenti e per liquidi e oggettistica	Recupero	250 litri	Conferibile in container autocompattante
Imballaggi in metallo piccola pezzatura	150104	Lattine in alluminio o banda stagnata	Recupero	n. 20 pz	
Legno ed imballaggi in legno	200138 - 200137* - 150103	Arredi dimessi - legno con sost. peric. - cassette	Recupero	n. 2 - 3 pz	
Tessili ed imballaggi tessili	200111 - 150109	Prodotti tessili e sacchi in materia tessile	Recupero/smaltimento	n. 5 pz	
Abbigliamento	200110	Indumenti usati	Recupero/smaltimento	n. 10 pz	
Imballaggi misti	150106	Provenienti da raccolta congiunta es. vetro lattine	Recupero		Da avviare a centro di selezione
Ingombranti metallici	200140	Oggetti in metallo (es. reti in ferro, mobili in metallo)	Recupero	n. 2 - 3 pz	
Altri ingombranti	200307	Ingombranti eterogenei o comunque diversi dai precedenti	Recupero/smaltimento	n. 2 - 3 pz	
Elettrodomestici conteneti CFC	200123 (*)	Frigoriferi, congelatori, condizionatori	Recupero	n. 1 pz	Le apparecchiature di nuova generazione non contengono CFC ma

COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)

					generalmente rientrano nel codice indicato. Possono essere accettati solo se la destinazione possiede autorizzazione come impianto di recupero;
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	200135(*)	Televisori, computer e materiale elettronico in genere	Recupero	n. 1 - 2 pz	Non sempre queste apparecchiature contengono componenti pericolose ma generalmente rientrano nel codice CER indicato. Possono essere accettati solo se la destinazione possiede autorizzazione come impianto di recupero;
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolose	200136	Lavatrici, lavastoviglie, scaldacqua	Recupero/smaltimento	n. 1 pz	
Pile e batterie	200133(*) - 200134	Batterie ed accumulatori	Recupero	n. 1 pz (n. 10 pz se riferite a pile esauste)	Coinvolgimento del COBAT
Pneumatici usati	160103	Pneumatici usati da provenienza domestica	Recupero	n. 1 pz	Da autoveature
Medicinali scaduti	200132	Medicinali diversi dai citotossici e dai citostatici	Smaltimento	5 kg	
Contenitori etichettati T o F	150110 (*)	Contenitori vuoti di vernici o acidi	Recupero	5 kg	Possono essere accettati solo se è garantito l'avvio al recupero
Lampade al neon	200121 (*)	Tubi fluorescenti	Recupero	5 kg	Possono essere accettati solo se è garantito l'avvio al recupero
Oli minerali esausti	200126 (*)	Olio da operazioni di cambio olio motore	Recupero	5 litri	Coinvolgimento COAU
Oli vegetali e animali	200125	Oli e grassi commestibili	Recupero	5 litri	
Rifiuti vegetali da sfalci e potature	200201	Scarti della cura del verde pubblico/privato	Recupero	1 mc	
Rifiuti inerti	170107	Inerti da piccole manutenzioni domestiche	Recupero/smaltimento	1 mc	
Rifiuti urbani misti	200301	Secco residuo non riciclabile da raccolte differenziate	Smaltimento		Conferiti in via esclusiva nell'area attrezzata di raggruppamento dal servizio di raccolta.
Residui dalla pulizia delle strade	200303	Rifiuti da spezzamento stradale	Smaltimento		Conferiti in via esclusiva nell'area attrezzata di raggruppamento.



APPENDICE 2.

Elenco e descrizione della documentazione da allegare alla domanda di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006.

1) Relazione tecnica.

Tale relazione dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) motivazioni relative alla scelta del sito con riferimento ai criteri di localizzazione previsti dalle presenti linee guida;
- b) fotografie del sito e descrizione dello stato attuale;
- c) individuazione del bacino di utenza con indicazione del Comune o dei Comuni serviti e della popolazione interessata per ciascuno di essi; indicazione della domanda che occorre soddisfare;
- d) analisi sintetica costi-benefici dell'intervento in termini ambientali;
- e) tipologie di rifiuti per le quali si chiede l'autorizzazione al conferimento, individuate dai codici CER e relative descrizioni;
- f) dati dimensionali relativi a: superficie occupata dall'intero impianto ed, in particolare, superfici delle zone adibite al conferimento diretto dei rifiuti da parte dei cittadini, al deposito dei rifiuti e alle operazioni dell'area di raggruppamento; capacità (mc) dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti distinte per le singole tipologie degli stessi; superfici e volumi dei bacini di contenimento;
- g) descrizione delle caratteristiche tecnico – funzionali dell'impianto con riferimento ai requisiti costruttivi delle pavimentazioni, dei bacini di contenimento, dei contenitori destinati al conferimento delle singole tipologie di rifiuti e delle reti di raccolta delle acque e dei percolati;

COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



- h) descrizione dei presidi ambientali e delle norme gestionali finalizzati alla riduzione della presenza di roditori/uccelli, delle emissioni atmosferiche dovute alla movimentazione di materiale secco e polveroso, del rumore prodotto dai macchinari utilizzati per la movimentazione dei rifiuti, dei cattivi odori e del traffico indotto da e per il centro di raccolta;
- i) descrizione dell'eventuale impianto di trattamento in loco delle acque raccolte (caratteristiche costruttive, calcoli di dimensionamento delle relative vasche, descrizione del processo di trattamento adottato e indicazione di eventuali reagenti ed additivi utilizzati, modalità di gestione manutenzione e pulizia dell'impianto);
- j) descrizione degli impianti di illuminazione, antincendio, idrico e fognario;
- k) descrizione della viabilità interna, della recinzione perimetrale e delle misure di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto con l'indicazione delle essenze arbustive utilizzate a tal fine;
- l) descrizione delle modalità di gestione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di apertura al pubblico (protocollo gestionale delle attività di conferimento diretto da parte dei cittadini), con riferimento alle modalità di svolgimento delle operazioni di carico/scarico dei rifiuti, delle operazioni di pulizia e di manutenzione e delle attività di formazione del personale.

2) Tavole grafiche.

- a) corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell'area di intervento;
- b) inquadramento dell'area su estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
- c) estratto catastale;
- d) estratto P.U.C. vigente e relative norme di attuazione;
- e) una o più planimetrie in scala adeguata dalle quali risultino riconoscibili:
- viabilità interna, accessi al centro, aree destinate a parcheggio;
 - individuazione delle aree destinate ad uffici e locali di servizio;
 - individuazione delle aree di deposito coperte e dei bacini di contenimento;

COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C. M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



- posizionamento dei contenitori con indicazione delle specifiche tipologie di rifiuti conferibili;
 - recinzione perimetrale e piantumazione;
 - rete di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati con i relativi manufatti (quali caditoie e pozzetti, eventuale impianto di trattamento in loco);
 - impianto o presidi antincendio;
 - impianto di illuminazione;
 - rete idrica con relative prese e manufatti (compreso lo scarico in fogna o la fossa Imhof).
- f) schema di funzionamento dell'eventuale impianto di trattamento delle acque e dei percolati,
- g) nonché planimetria e sezioni in scala adeguata, finalizzate alla rappresentazione grafica delle diverse unità di trattamento;
- h) individuazione dei flussi di traffico in ingresso e in uscita dall'impianto;
- i) simulazione dell'intervento ante e post operam.
- 3) **Copia del provvedimento comunale di approvazione del progetto.**
- 4) **Certificato di destinazione urbanistica in carta semplice con riportati gli eventuali vincoli esistenti (paesistico, idrogeologico, uso civico, cimiteriale rispetto stradale, distanza da punti di captazione acque potabili etc...)**
- 5) **Dichiarazione relativa alla disponibilità dell'area.**
- 6) **Documento preliminare di valutazione dei rischi.**
- 7) **Relazione geologica**

DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
Il Direttore
Agostino Cotru

